



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

**GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE
PIEMONTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

**Introduzione del Presidente
Maria Teresa Polito**

**Sintesi della relazione annessa alla deliberazione di parifica
del rendiconto 2021**

Torino, udienza del 27 luglio 2022



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

**GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE
PIEMONTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

**Introduzione del Presidente
Maria Teresa Polito**

**Sintesi della relazione annessa alla deliberazione di parifica
del rendiconto 2021**

Torino, udienza del 27 luglio 2022

MAGISTRATI ISTRUTTORI

GESTIONE FINANZIARIA

Laura Alesiani

CONTO DEL PATRIMONIO (Analisi della gestione patrimoniale)

Diego Maria Poggi

CONTROLLI INTERNI

Stefania Calcari

IL PERSONALE DELLA REGIONE PIEMONTE

Stefania Calcari

GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI

Laura Alesiani

IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Rosita Liuzzo

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Maria Di Vita

GESTIONE DEL SETTORE SANITARIO

Massimo Bellin

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA E GESTIONALE

GESTIONE FINANZIARIA

**Clara Cerruti, Mauro Croce, Andrea Cardarelli, Santa Agosto, Fabio Coccia,
Patrizia Benvenuti**

CONTO DEL PATRIMONIO (Analisi della gestione patrimoniale)

Daniela Geraldini

CONTROLLI INTERNI

Jessica Orlarey

IL PERSONALE DELLA REGIONE PIEMONTE

Fabio Coccia

GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI

Mauro Croce

IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Margherita Ragonese

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Margherita Ragonese

GESTIONE DEL SETTORE SANITARIO

Barbara Barattelli, Antonella Anna Levanto

Sommario

Relazione introduttiva del Presidente.....	1
Gestione finanziaria.....	9
Conto del patrimonio (Analisi della gestione patrimoniale)	33
I controlli interni.....	35
Il personale della Regione Piemonte.....	41
La gestione dei Fondi comunitari.....	47
Il Trasporto Pubblico Locale	51
Le partecipazioni societarie	53
Gestione del settore sanitario.....	61

Relazione introduttiva del Presidente

Nell'aprire l'udienza per il giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Piemonte per l'anno 2021, vorrei intanto ringraziare il Comandante della Scuola che oggi ci ospita in questa struttura.

Saluto e ringrazio il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Regione ed i componenti del Consiglio e della Giunta e le altre autorità civili e militari oggi presenti.

Un particolare saluto lo indirizzo al Procuratore regionale ed ai colleghi Vice-procuratori generali, il cui ruolo è essenziale, per l'odierno giudizio.

Il giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Piemonte si svolge in un momento particolarmente difficile per il mondo intero e per il nostro Paese in particolare.

Le tre emergenze a cui il presidente Mattarella ha fatto cenno nel suo discorso di insediamento a febbraio scorso: emergenza sanitaria, economica e sociale sono purtroppo tutte drammaticamente presenti. La pandemia ancora non è stata debellata, la guerra in Ucraina con i suoi terribili orrori è ancora in atto ed ha innescato un preoccupante effetto domino sulle economie occidentali a causa della riduzione nei rifornimenti energetici, incidendo sull'aumento dei costi di diversi prodotti. Se si considera, inoltre, l'aumento dell'inflazione e l'influenza di essa sui redditi più bassi, è evidente che gli effetti sulla crescita saranno particolarmente rilevanti. In questi ultimi giorni tali criticità si sono ancora più accentuate, visto che la recente crisi di governo porta con sé altre profonde incertezze e difficoltà.

Oggi celebriamo questa udienza in un luogo inconsueto, fuori dalla Corte dei conti e ringrazio ancora la disponibilità del Comandante della Scuola per l'ospitalità, ma questa scelta non è attribuibile solo alla presenza del Presidente della Corte dei conti di cui siamo onorati, ma vuole rappresentare, in modo plastico e chiaro l'esigenza di un bisogno di unità, che renda evidente di come nei momenti difficili le Istituzioni debbano accentuare le sinergie, il lavoro comune, la leale collaborazione, non solo come dovere civico, ma come segno tangibile del sentire comune, di una unità di intenti e del suo valore per il

bene dell'Italia, ritenendo che la condivisione degli obiettivi, delle linee d'azione, possa aiutarci ad affrontare i problemi ricercandone insieme le soluzioni.

La Corte dei conti è consapevole del ruolo rivestito come magistratura contabile di custode e garante dell'equilibrio economico-finanziario e della corretta gestione delle pubbliche risorse, del buon andamento dell'azione amministrativa, della legalità dell'attività finanziaria e dell'importanza degli equilibri di finanza pubblica, nella sua posizione di organo terzo, neutrale e indipendente ed in un momento così difficile è pronta a fornire il proprio contributo. È consapevole che tale ruolo comporta dei doveri verso il Parlamento, verso il Governo, verso le autonomie territoriali e maggiormente verso i cittadini e le imprese, che sempre più vedono nella Corte un presidio capace di assicurare, integrità, regolarità e trasparenza nella gestione delle risorse finanziarie dell'intera collettività, a salvaguardia della finanza pubblica, ambito ove il fattore fiducia è elemento decisivo per la crescita.

La recentissima sentenza n. 184/2022 del 22 luglio 2022, della Corte costituzionale conferma con estrema chiarezza che nel giudizio di parifica *“Le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti si presentano distinte e non confliggenti. Infatti, l’una consiste nel controllo politico da parte dell’assemblea legislativa delle scelte finanziarie dell’esecutivo, illustrate nel rendiconto, l’altra nel controllo di legittimità/regolarità (validazione) del risultato di amministrazione e cioè delle risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente su cui si basa il rendiconto, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria. Quest’ultimo controllo è riservato al giudice contabile quale organo di garanzia della legalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche....L’accertamento delle irregolarità/illegittimità dei dati contabili oggetto della decisione di parifica ha l’effetto di mettere a disposizione anche dell’ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni di bilancio ad una certa data, ed incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio. Tanto più in considerazione della natura di “bene pubblico” del bilancio stesso (Sentenza n. 184/2016), funzionale a sintetizzare e certificare le scelte dell’ente territoriale sulla gestione delle risorse della collettività ed a svelarne la rispondenza ai principi costituzionali”.*

La rendicontazione, costituisce presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo, in quanto assicura ai membri della collettività la cognizione delle modalità d'impiego delle risorse e dei risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale (Sent. n. 184/2016 e n. 18/2019).

Al riguardo corre l'obbligo di osservare che i rapporti fra la Regione Piemonte e la Sezione di controllo della Corte dei conti sono sempre stati improntati alla più ampia e leale collaborazione.

Nel riprendere i profili connessi con le rilevanti criticità sopra indicate, possiamo osservare, con rammarico, che viviamo in un Paese sempre meno a misura di giovani, rilevando che la nostra generazione ha eroso risorse preziose ed ha compromesso, inevitabilmente, il futuro delle nuove generazioni. Quali sono le prospettive in un Paese in cui i giovani sono più poveri, più precari, in cui 7 su 10 fra i 18 ed i 34 anni sono costretti a vivere a casa con i genitori? Questa condizione dei giovani rappresenta, purtroppo, un record in Europa. È una drammatica fotografia che ci è stata da poco consegnata dall'Istat nel rapporto annuale e dall'INPS nella recente relazione. È evidente, nel quadro fornito da entrambe le Istituzioni citate, che crescono le diseguaglianze, con un'ampia quota di lavoro povero che sfiora ormai quasi 1 dipendente su 3, pesando in prevalenza su giovani e donne. Il lavoro è uno dei problemi più grandi, ma è evidente che per invertire la rotta non è solo necessario incidere sulla quantità del lavoro, ma anche sulla qualità, sulla precarietà diffusa, caratterizzata dai lavori così detti "non standard" (collaborazioni, contratti a termine, part time involontario), che non facilitano la crescita e lo sviluppo, mentre, trattandosi di forme sotto pagate, accentuano le diseguaglianze ed i problemi sociali, (i lavoratori impegnati a meno di 12 mesi sono più di 9,5 milioni, metà dei dipendenti, molti di più dei 3 milioni dei lavoratori in cassa integrazione Guadagni). È evidente che un Paese non può rinunciare alla forza propulsiva delle nuove generazioni.

Il quadro è critico, segnato dall'incertezza, soprattutto legata all'evolversi del conflitto fra la Russia e l'Ucraina ed allo sviluppo dell'inflazione, a cui si aggiunge ora la crisi di governo e le evidenti difficoltà nell'affrontare i tanti problemi che abbiamo di fronte.

L'Italia è stremata, prima dal Covid, ora dall'inflazione e dalla crisi e rischia di chiudersi sempre di più in sé stessa, sfiduciata sul proprio futuro.

Il nostro Paese può superare queste difficoltà, affrontare le tante disuguaglianze sociali, ma dovrà saper individuare le priorità d'azione. L'occasione è ora offerta anche dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), ma la crisi di governo allontana la realizzazione di quelle riforme, alcune delle quali (ad esempio concorrenza, giustizia) vanno varate tempestivamente per non correre il rischio della perdita dei 19 miliardi che la UE dovrebbe versare come ulteriore *tranche* di sovvenzione nel 2022.

E' evidente che la corretta gestione della finanza pubblica è condizione necessaria per avviare questo processo e che il buon esito di essa è strettamente collegato anche alla corretta gestione delle risorse: trasparenza, significatività, veridicità e completezza, rigorosa osservanza del precetto costituzionale di cui all'articolo 81 della Costituzione, oculata e responsabile gestione da parte dei centri di spesa e contrasto agli oneri latenti e alla formazione di residui, dura lotta all'evasione fiscale, ma anche contrasto allo spreco di risorse pubbliche, necessità di semplificazione legislativa. Tutti elementi che devono necessariamente concorrere per realizzare quella cornice volta a migliorare la finanza pubblica delle diverse istituzioni statali e territoriali, ed altresì processo indispensabile all'interno del quale il PNRR potrà realizzare i propri obiettivi.

Nel descritto scenario un ruolo importante svolge, presso le amministrazioni territoriali, anche il ripiano dei disavanzi accumulati nel tempo dagli enti. È evidente che il principio di continuità della gestione con gli esercizi precedenti comporta delle conseguenze, la più importante di esse è rinvenibile nel dover "fare i conti" con le situazioni pregresse e spesso con l'indebitamento che assorbe risorse e condiziona il futuro, un indebitamento eccessivo rende difficile erogare servizi essenziali ai cittadini.

Al riguardo vorrei richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 2021 che ha messo in evidenza il carattere del tutto straordinario delle previsioni di termini più lunghi per il ripiano del disavanzo, sottolineando come *"I canoni costituzionali afferenti alla sana gestione finanziaria, alla responsabilità di mandato ed all'equità intergenerazionale impongono che i disavanzi emergenti dai singoli esercizi siano ripianati con immediatezza,*

nell'esercizio successivo e comunque non oltre il termine della consiliatura regionale (art. 42, c. 12, del D.Lgs. n. 118 del 2011)." L'eccessivo protrarsi dei tempi del ripiano del deficit finirebbe per confliggere con il principio di equità intergenerazionale, visto che si sposterebbe sulle generazioni successive il peso finanziario di gestioni prive di copertura, senza alcun beneficio dipendente dall'indebitamento a lungo termine, oltre ad innescare ritardi preoccupanti nei pagamenti alle imprese.

Sotto questo profilo è apprezzabile che anche nel 2021, pur nella difficoltà del momento, la regione Piemonte abbia proseguito la linea di rigore intrapresa nei precedenti esercizi, migliorando ancora il proprio disavanzo e proseguendo quel trend avviato negli anni precedenti.

Infatti, nell'anno in esame, il disavanzo complessivo si è attestato su -5.581.116.303,91 di euro, mantenendo quel trend annuo di riduzione per più di 322 milioni di euro, a fronte di un disavanzo registrato nel 2020 di euro -5.903.368.303,91. E', comunque necessario invertire la tendenza ed indirizzare l'indebitamento non a spese correnti ma a spese di investimento, le uniche in grado di assicurare prospettive di sviluppo e di occupazione durevoli nei relativi territori. Sotto tale aspetto particolarmente basse sono le percentuali di spesa indirizzate, nell'anno, dalla Regione Piemonte agli investimenti, che nel complesso, raggiungono il 3,6% mentre nel settore sanitario tale percentuale si attesta appena al 0,1% sul totale della spesa sanitaria.

Saranno i colleghi relatori ad individuare sinteticamente le principali caratteristiche dell'anno finanziario 2021, ma vorrei formulare alcune brevi riflessioni.

Sotto il profilo sanitario l'anno in esame è stato caratterizzato ancora dal procedere della pandemia, sebbene mitigata dalla massiccia campagna vaccinale che ha assorbito risorse umane ed organizzative della Regione. Con riguardo alle risorse finanziarie, quelle in sanità occupano circa il 75% dell'intero bilancio regionale.

Si evidenzia che è stato possibile utilizzare, anche nel 2021, diverse risorse riprogrammate del POR FESR - Programmazione 2014/2020 - non utilizzate, nella misura di 120.000.000 di euro, risorse essenziali, impiegate per assumere personale nell'ambito dell'emergenza sanitaria. Al riguardo è necessario osservare che in tale settore la forma temporanea di

assunzioni, con il ricorso a contratti flessibili, determinando l'alternanza delle figure sanitarie, incide inevitabilmente sulla continuità assistenziale e sulla tempestività delle prestazioni, condizioni necessarie per assicurare servizi adeguati in sanità, oltre ad incidere ampiamente sull'incremento dei costi.

Una problematica che desta preoccupazione e sulla quale va indirizzato un intervento più incisivo della Regione è quello connesso con il recupero delle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie ordinarie per le quali il periodo del Covid ha segnato profondi ritardi negli interventi di prevenzione, soprattutto nell'ambito degli screening oncologici, con pesanti conseguenze sull'accertamento tempestivo di tali patologie, accentuando ancora di più le disuguaglianze fra i cittadini bisognosi di cure.

Fin dall'iniziale periodo di emergenza epidemiologica è emersa l'esigenza di individuare letti aggiuntivi in terapie intensive e semintensive; si osserva al riguardo che tuttavia, rispetto alle previsioni, è stata realizzata solo una percentuale molto ridotta di tali posti letto (il 23% per le intensive ed il 38% delle semintensive).

La pandemia ha posto alla luce diverse essenziali esigenze rivolte al potenziamento delle strutture territoriali, al maggiore utilizzo dell'informatizzazione e delle tecnologie e dei servizi della telemedicina, obiettivi che caratterizzano la missione n. 6 del PNRR su cui la Regione Piemonte è chiamata ad organizzare i propri progetti.

Nell'ambito del processo di razionalizzazione delle società partecipate è apprezzabile che nel decennio (2012-2021) la Regione abbia modificato in modo consistente il numero di esse, passando da 76 a 44, numero destinato ancora a diminuire, perché 8 sono in liquidazione e 4 sono interessate da procedure concorsuali.

Ma il maggiore approfondimento istruttorio è stato riservato a Finpiemonte S.p.A., società in house della Regione, cui è affidata la gestione di ingenti risorse pubbliche per la concessione di sovvenzioni ad imprenditori, anche attraverso Fondi UE. Nei precedenti esercizi, fra le diverse questioni, era già emerso il preoccupante fenomeno dei crediti deteriorati, per circa euro 121.000.000,00, sul cui *iter* sono emersi comportamenti critici da parte delle banche cofinanziatrici, anche con riguardo al mancato tempestivo avvio dei recuperi presso i beneficiari. Ulteriori problemi sono emersi con riguardo alla gestione

della liquidità detenuta dalla società per conto della Regione, non giustificata dalla gestione delle agevolazioni, così come il capitale sociale detenuto dalla medesima è apparso sovradimensionato, rispetto alla sua operatività, profili che verranno trattati in modo più ampio dai colleghi.

Con riguardo all'utilizzo dei Fondi UE per la programmazione comunitaria 2014/2020, l'auspicio è quello di accelerare, in particolare per il FESR, i processi di esecuzione dei relativi progetti, considerato che entro il 31 dicembre 2023 tali fondi devono essere rendicontati all'UE. Inoltre, appare sempre più importante approfondire in via preventiva la conoscenza della solvibilità dei fruitori, al fine di evitare il rischio, sempre più frequente, di azioni di recupero prive di ristoro a causa dei fallimenti o delle cessazioni delle imprese beneficiarie.

In sintesi, molte sono le occasioni per potenziare lo sviluppo della Regione Piemonte che si affacciano all'orizzonte: dai progetti del PNRR, alla nuova programmazione comunitaria 2021/2027; l'auspicio è che la *Governance* regionale scelga con oculatezza progetti utili per la propria collettività, in grado di essere realizzati nei tempi previsti e che favoriscano i processi di sviluppo per la propria popolazione.

A conclusione di questa introduzione voglio rivolgere un sincero ringraziamento ai colleghi magistrati, cinque dei quali di recente nomina nella magistratura della Corte, ed altresì ai funzionari della Sezione per avere assicurato sempre il massimo impegno ed una grande disponibilità che ci ha consentito di portare a termine, con competenza, rigore e tempestività le attività programmate. Un saluto particolare voglio dedicare al Presidente aggiunto, nominato da un anno, per il suo ausilio, per il contributo di idee e la condivisione delle problematiche ed altresì ai colleghi che hanno lasciato nell'anno o che fra poco lasceranno la Sezione per il trasferimento ad altra sede, per l'ottimo lavoro svolto e per l'armonioso rapporto umano creato con il personale della Sezione che ha consentito di avviare interlocuzioni stimolanti in un ambiente sereno ed equilibrato.

Gestione finanziaria

L'impatto economico della pandemia da "Covid-19" connesso alla diminuzione delle entrate e all'aumento della spesa ha messo in crisi i bilanci regionali nel corso dell'esercizio 2020 ed ha promanato i suoi effetti anche nel corso dell'esercizio 2021, pur se tale situazione è stata poi compensata, almeno in parte, dai trasferimenti erariali emergenziali; nell'esercizio finanziario 2020 l'emergenza sanitaria aveva coinvolto, in sostanza, quasi tutti i settori dell'Ente, impegnati a porre in essere le azioni necessarie a contrastare gli effetti della pandemia sul territorio piemontese.

Con la Legge regionale 11 agosto 2021, n. 24, recante "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020", all'art. 7 è stato accertato, al 31 dicembre 2020, un risultato di amministrazione, pari ad euro - **5.903.368.303,91**, così composto:

- a) quota residua del disavanzo al 31 dicembre 2014: euro **883.657.222,46**;
- b) quota residua del disavanzo da ricognizione straordinaria dei residui, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011: euro **1.247.094.515,18**;
- c) quota residua del disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge di stabilità 2016: euro **3.772.616.566,27¹**.

La Sezione aveva inoltre rilevato nell'esercizio 2020 il completo recupero della rata annuale del disavanzo ordinario al 31/12/2014 (euro 55.000.743,44) e della rata annuale del disavanzo da riaccertamento straordinario (euro 51.962.271,47) in coerenza con il piano di rientro; risultavano inoltre correttamente contabilizzate le partite contabili afferenti alle anticipazioni di liquidità *ex* D.L. n. 35/2013, sia per quanto riguarda la rata stanziata nella voce del disavanzo, sia per quanto attiene alla costituzione del fondo accantonato nel risultato di amministrazione.

¹ Si ricorda che il disavanzo, come rilevato al primo gennaio 2015, soggiace a diverse modalità di ripiano: è previsto un ripiano trentennale per il disavanzo derivante dalle anticipazioni di liquidità e derivante dal riaccertamento straordinario ed un ripiano ultraventennale per il restante disavanzo risultante al 31 dicembre 2014.

Sinteticamente gli importi di disavanzo ancora da recuperare al termine del 2020 sono così riassumibili:

Disavanzo 2020 da assorbire	5.903.368.303,91
<i>di cui:</i>	
Disavanzo ordinario (con ripiano decennale - dal 2018 ventennale)	883.657.222,46
Disavanzo da riaccertamento straordinario residui (ripiano trentennale)	1.247.094.515,18
Disavanzo da anticipazione di liquidità <i>ex</i> DL 35/2013 (ripiano trentennale)	3.772.616.566,27

Dal lato della spesa, le profonde conseguenze economiche e sociali del Covid-19 hanno continuato ad avere un forte impatto *in primis* sulle strutture del sistema sanitario, poi sull'intero sistema dei servizi pubblici e degli assetti produttivi, investendo i governi regionali e locali di gravose e inedite responsabilità. Anche nel 2021, infatti, l'emergenza generata dalla pandemia ha avuto un impatto significativo sulla spesa corrente del settore sanitario.

Inoltre, il manifestarsi di fenomeni del tutto imprevisi, che hanno caratterizzato la gestione del bilancio 2020 e che hanno avuto riflessi ancora su tutto il 2021, ha reso necessario il ricorso ad una serie di scostamenti di bilancio per adeguarsi ai nuovi scenari; in tal senso, anche nell'esercizio finanziario in esame, la necessità di interventi correttivi del bilancio è stata giustificata, altresì, dall'esigenza di renderlo coerente con le misure intraprese sia a livello nazionale che regionale per superare le conseguenze e gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Con un particolare *focus* sui pagamenti, si segnala poi che, nonostante il difficile scenario in cui l'Ente ha continuato a muoversi, nel corso della gestione 2021 l'Amministrazione regionale è comunque riuscita a ottenere un significativo miglioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti portandolo in campo negativo sia per quanto riguarda la gestione sanitaria che quella non sanitaria.

Procedendo nell'analisi dell'esercizio 2021 emerge che la Regione ha provveduto, in sede di programmazione, ad approvare il **Documento Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.)** per il periodo 2021-2023 con apposita deliberazione del Consiglio Regionale n. 87-17992 del 24 novembre 2020 nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs.

n. 118/2011, e la successiva nota di aggiornamento con deliberazione del Consiglio Regionale n. 92-19952 del 22 dicembre 2020.

L'esercizio provvisorio è stato autorizzato per un periodo massimo di quattro mesi con la Legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2020.

L'approvazione del bilancio, avvenuta con L.R. n. 8 del 15 aprile 2021, pubblicata sul B.U.R. del 16 aprile 2021, è intervenuta prima della scadenza dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio.

Si è rilevato che la Regione ha approvato la **Legge di Stabilità 2021** con L.R. n. 7 del 12 aprile 2021.

Nel **bilancio di previsione per l'esercizio 2021** si prevedono entrate e spese per complessivi euro 19.928.992.980,25 (al lordo delle entrate e spese per conto terzi e partite di giro per euro 3.415.072.275,65) in termini di competenza e per euro 23.502.946.137,81 in termini di cassa (valorizzando una cassa iniziale pari ad euro 210.549.553,59).

L'esame del bilancio di previsione ha evidenziato gli stanziamenti del disavanzo di amministrazione per il triennio 2021-2023: lo stanziamento del disavanzo di amministrazione nel bilancio di previsione 2021 ammonta a complessivi euro 322.251.493,09.

Le componenti che determinano tale importo sono le seguenti:

- euro 51.979.836,62 quota disavanzo finanziario "ordinario";
- euro 51.962.271,47 disavanzo finanziario da "riaccertamento straordinario dei residui";
- euro 218.309.385,00 ripiano annuo disavanzo per iscrizione fondi vincolati da anticipazioni di liquidità *ex* D.L. n. 35/2013 (art. 1, comma 701, della L. n. 208/2015).

Si osserva che le prime due quote relative all'esercizio 2021 sono stabilite dal piano di rientro del disavanzo adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 317-36198 del 2 ottobre 2018, modificativa della precedente deliberazione del Consiglio Regionale n. 260-10863 del 13 marzo 2018, e trovano riscontro anche nel nuovo piano di rientro del disavanzo approvato dalla Regione con deliberazione del Consiglio Regionale n. 120-3140 del 18 febbraio 2021.

Per quanto concerne la quota di euro 218.309.385,00, si rileva che l'importo risulta coerente con quanto disposto dall'art. 1, comma 701, della Legge n. 208/2015, primo periodo: *“La regione Piemonte ridetermina i propri risultati di amministrazione nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalità individuate dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte e, a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”*.

Negli esercizi 2022 e 2023 lo stanziamento del disavanzo di amministrazione ammonta (come per l'anno 2021) a complessivi euro 322.251.493,09 in entrambi gli esercizi, in coerenza con il nuovo Piano di rientro approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale sopra citata n. 120-3140/2021, e applicabile a partire dall'esercizio 2021.

L'importo stanziato negli esercizi 2022 e 2023 presenta le stesse componenti sopra evidenziate per l'anno 2021, ed è pertanto coerente anche con quanto disposto dall'art. 1, comma 701, della Legge n. 208/2015; come già ricordato in occasione dei precedenti giudizi di parificazione, infatti, l'art. 1, comma 456, della Legge n. 190/2014 è stato sostituito dall'art. 1, comma 521, della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, che ha modificato l'originario importo del contributo dal 2017 al 2045 da euro 222.500.000,00 ad euro 218.309.385,00.

Giova ricordare, peraltro, che con il nuovo piano di rientro del disavanzo approvato dalla Regione con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 120-3140/2021, sopra richiamata, a partire dal 2021, per effetto del maggior recupero avvenuto nel 2019, il recupero della rata annuale di disavanzo ordinario deve essere di euro 51.979.836,59, anziché di euro 55.000.743,44 (come previsto nel piano di rientro precedente) e pertanto viene ridotta la quota annuale di rientro dal disavanzo complessivo da euro 325.272.399,91 ad euro 322.251.493,09, registrandosi così una differenza di euro 3.020.906,82, con conseguente riduzione di pari importo del margine di applicabilità delle quote che compongono il risultato di amministrazione secondo quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nei bilanci degli esercizi successivi, a partire appunto dal 2021.

Dall'esame del **Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio** si è rilevata la corretta valorizzazione delle voci di bilancio rispetto ai dati del bilancio di previsione 2021-2023; rispetto all'esercizio precedente, viene correttamente valorizzata la voce "*di cui Fondo anticipazioni di liquidità (D.L. n. 35/2013 e s.m. e rifinanz.)*" riferita al rimborso dei prestiti sia per quanto concerne la competenza che per quanto riguarda la cassa.

Si rileva che il prospetto, così come approvato dalla Regione, risulta coerente rispetto all'equilibrio complessivo rappresentato che, per sua natura, deve riportare un equilibrio finale pari a zero.

La Sezione rileva che le previsioni di bilancio consentono il raggiungimento dell'equilibrio finale nel triennio.

L'assestamento del bilancio 2021 è stato approvato con L.R. 29 luglio 2021, n. 21, ed è antecedente all'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio 2020, avvenuto con L.R. 11 agosto 2021, n. 24.

A differenza degli esercizi precedenti, in cui era emersa la criticità relativa ai tempi di approvazione della Legge di assestamento, evidenziata dalla Sezione in occasione dei giudizi di parificazione degli anni precedenti a quello in esame, si osserva che, nell'esercizio 2021, la data di approvazione dell'assestamento consente all'Ente di adottare eventuali provvedimenti correttivi nella restante parte dell'esercizio finanziario. Con l'articolo 4 della Legge di assestamento la Regione definisce il saldo finanziario dell'esercizio precedente rideterminato dopo il giudizio di parificazione coerentemente con quanto previsto dall'art. 7 della Legge regionale n. 24 del 11 agosto 2021 di approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2020:

- Disavanzo di amministrazione euro 1.536.011.077,69;
- Recupero dell'importo di euro 5.903.368.303,91 quale somma degli importi che concorrono al recupero del disavanzo di amministrazione complessivo.

Con riferimento all'applicazione del disavanzo di amministrazione nella parte spesa del bilancio nel triennio 2021-2023, lo stesso è stato applicato per euro 322.251.493,09 in ogni annualità, e, come già evidenziato, tale stanziamento risulta corretto.

Con riferimento all'applicazione dell'avanzo nella parte entrata, si rileva, per l'esercizio 2021, uno stanziamento complessivo di euro **3.889.129.160,60** che rimane tale anche a fine esercizio 2021.

Tale importo, al netto dello stanziamento di euro **3.772.616.566,27** relativo al fondo vincolato per anticipazioni di liquidità accantonato nel disavanzo 2020, si riduce ad euro **116.512.594,33**.

Si rileva quindi che la Regione ha provveduto ad applicare correttamente al bilancio 2021 la parte del risultato di amministrazione vincolata/accantonata 2020 in ossequio a quanto previsto da:

- art. 1, commi 897 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e in particolare:
 - a. euro 41.117.639,26 (parte accantonata);
 - b. euro 10.498.178,67 (vincoli derivanti da leggi e principi contabili);
 - c. euro 39.929.866,05 (per vincoli da trasferimenti);
 - d. euro 12.396.424,11 (per vincoli attribuiti dall'Ente),

così per un totale di **euro 103.942.108,09**;

- art. 1, comma 823 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) ulteriori euro **12.570.486,24** iscritti nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020.

Nel sotto riportato prospetto vengono indicati i capitoli di dettaglio di entrata ad esso riferito, rielaborati dalla Sezione e desumibili dai dati definitivi del progetto di rendiconto:

Cap.	Descrizione	Stanziamiento definitivo
26	AVANZO ACCANTONATO	41.117.639,26
28	AVANZO VINCOLATO DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	25.171.632,00
32	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI	10.498.178,67
33	AVANZO VINCOLATO DA VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	12.396.424,11
35	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI STATALI (FONDO COVID-19) - NON SOGGETTO AI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 823 DELLA L. 178/2020.	12.570.486,24
38	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI - SANITA'	14.758.234,05
	TOTALE	116.512.594,33

Si rileva che tutti i fondi sopra riportati, essendo stanziati correttamente e in applicazione di precise disposizioni normative, presentano contabilmente i requisiti per poter fornire adeguata copertura a voci di spesa ed eventualmente ai Fondi Pluriennali Vincolati.

Nel progetto di **rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2021**, approvato dalla Giunta regionale con D.D.L. n. 200 presentato il 10 maggio 2022, relativamente alle **entrate**, si evidenzia che gli accertamenti del 2021 sono pari ad euro 14.528.909.596,34 in aumento rispetto al 2020 (euro 14.282.383.224,82).

Anche sul versante delle **spese** si riscontra un incremento degli impegni; infatti, nel 2021 gli impegni ammontano ad euro 14.314.803.153,35 rispetto ad euro 14.102.815.873,09 nel 2020.

I Fondi Pluriennali Vincolati (FPV) di entrata del 2020 ammontavano ad euro 563.465.924,22, mentre nel 2021 risultano pari ad euro 632.498.830,86; quelli di spesa del 2020 erano valorizzati per euro 632.498.830,86 e quelli del 2021 sono pari ad euro 702.757.199,12.

In considerazione dei dati sopra riportati, l'esercizio 2021 evidenzia un **risultato di competenza** positivo, pari ad euro **143.848.074,73**, che, considerando l'Avanzo applicato consentito dalla vigente normativa pari ad euro 116.512.594,33, ammonta ad euro 260.360.669,06, quindi in miglioramento rispetto all'esercizio 2020 (euro 217.497.460,00) ed in peggioramento rispetto all'esercizio 2019 (euro 381.528.419,42).

Si evidenzia inoltre che il risultato di competenza di euro 143.848.074,73, a seguito dell'ulteriore applicazione dell'avanzo vincolato pari ad euro 12.570.486,24 oltre ai limiti già consentiti dalla norma, a seguito di deroga per il Covid-19, risulta valorizzato per un importo di euro **156.418.560,97** nei prospetti degli equilibri di bilancio e nel quadro generale riassuntivo della Regione Piemonte.

Per quanto concerne gli **equilibri di bilancio**, dai dati rappresentati nel progetto di rendiconto emerge che il risultato di competenza di parte corrente presenta un saldo positivo di euro 156.468.560,97 mentre quello in conto capitale presenta un saldo negativo di euro 50.000,00, determinando un equilibrio finale di competenza pari ad euro 156.418.560,97.

Lo schema previsto per la rappresentazione degli "Equilibri di Bilancio" (allegato 10) consente, sulla scorta delle impostazioni contabili assunte dalla Regione, di osservare che:

- il risultato di competenza (voce D/1) è positivo per euro 156.418.560,98, ed anche il risultato di competenza di parte corrente è positivo per euro 156.468.560,97;
- l'equilibrio di bilancio (voce D/2) è negativo per euro 91.214.597,81 (di cui euro - 67.121.056,03 di parte corrente ed euro -24.093.541,78 di parte capitale);
- l'equilibrio complessivo (voce D/3) è negativo per euro 58.215.625,17 (di cui euro - 30.168.942,39 di parte corrente ed euro -28.046.682,78 di parte capitale).

A seguito di riconteggi effettuati dalla Sezione (e dettagliati nel cap. XI della relazione, a cui si rinvia) l'equilibrio complessivo permane inalterato in euro **-58.215.625,17**, mentre l'equilibrio di bilancio, pur rimanendo negativo, migliorerebbe in euro **-37.586.418,45**.

La Sezione, sul punto, in primo luogo, non può che evidenziare l'esigenza che, per il futuro, la Regione si attenga in termini maggiormente rigorosi alla corretta applicazione dei principi contabili in materia di rappresentazione degli equilibri di bilancio, considerata l'importanza e la delicatezza di tale dato contabile nell'ambito della contabilità armonizzata.

In sede di contraddittorio orale la Regione ha dichiarato di voler procedere a modificare l'aspetto in parola e, successivamente, sono pervenuti i relativi emendamenti al D.D.L. presentati in Consiglio Regionale.

Inoltre, sul tema, preso atto di un risultato non negativo di competenza per l'esercizio 2021, si raccomanda alla Regione, per il futuro, di prestare particolare attenzione all'esigenza che anche l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo, ad oggi negativi, giungano a diventare positivi, in quanto rappresentativi della effettiva copertura delle risorse accantonate e vincolate, nonché delle variazioni effettuate in sede di rendiconto; e ciò anche in considerazione della particolare situazione che caratterizza l'Ente regionale, che, come noto, si trova a dover ripianare ancora un significativo disavanzo di amministrazione. Su tale punto la Sezione porrà particolare attenzione in sede di analisi degli equilibri di bilancio per i futuri esercizi.

Nel 2021 il saldo delle entrate e uscite per **conto terzi** e le **partite di giro** è pari a zero.

La **gestione della cassa** dell'esercizio 2021 fa registrare importi complessivi di riscossioni e di pagamenti inferiori rispetto all'esercizio precedente; le riscossioni sono leggermente superiori rispetto ai pagamenti, con un ammontare finale del fondo cassa 2021 di euro 229.498.262,51 in miglioramento rispetto alla consistenza finale del precedente esercizio. (euro 210.549.553,59). Nel corso dell'esercizio 2021 il totale dei pagamenti della gestione sanitaria è stato pressoché simile al totale delle riscossioni; viceversa, nella gestione non sanitaria gli incassi (euro 3.247.338.646,62) sono stati superiori ai pagamenti (euro 3.205.780.222,30).

A fronte di una riduzione degli incassi e dei pagamenti rispetto all'esercizio 2020 si rileva un miglioramento nell'indicatore di tempestività dei pagamenti, passando da 7,74 giorni in media di ritardo per il 2020 a -17,91 giorni per il 2021.

L'Amministrazione Regionale ha ottemperato agli obblighi previsti all'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione dell'I.T.P. sul proprio sito istituzionale.

La Sezione, avendo esaminato il Conto del Tesoriere, ha rilevato la correttezza degli incassi e dei pagamenti.

In merito alla **gestione dei residui**, quale risultante a seguito delle procedure di riaccertamento ordinario, si evidenzia che la Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta regionale n. 33-4848 del 31 marzo 2022, ha approvato il riaccertamento ordinario dell'esercizio 2021, così come previsto dalla normativa vigente (art. 3, comma 4, del

D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.).

La Regione ha operato la ricognizione ordinaria su euro 1.935.961.868,33 di residui attivi ed euro 1.352.982.659,81 di residui passivi, escludendo da tale ricognizione i residui attivi e passivi riferiti al perimetro sanitario come previsto dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011.

Successivamente l'Ente con la D.G.R n. 38-4969 del 29 aprile 2022, avente ad oggetto *“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118 e successive modifiche e integrazioni. Rettifica dgr 33-4848 del 31 3 2022”*, ha rivisitato l'originario riaccertamento dei residui nella parte dei residui passivi (con la nuova ricognizione, la Regione ha provveduto alla reiscrizione, fra i residui passivi, dell'importo di euro 42.212.070,74, precedentemente re-imputati all'esercizio 2022).

La Sezione ha riscontrato che le operazioni di re-imputazione afferenti ai residui attivi e passivi hanno riguardato residui derivanti esclusivamente dalla gestione di competenza 2021.

Dall'analisi della relazione sulla gestione della Giunta Regionale al progetto di rendiconto, si evidenzia che sono state esplicitate le ragioni del mantenimento dei residui (parte non sanitaria) con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, lettera e), del D.Lgs. n. 118/2011. Viene indicato che il totale dei residui attivi con anzianità superiore ai 5 anni ammonta ad euro 17.449.064,29 (in diminuzione rispetto all'esercizio precedente in cui erano state mantenute partite pari ad euro 29.533.198,84) ed il totale dei residui passivi di analoga anzianità ammonta ad euro 44.943.422,81 (dato in deciso aumento in riferimento all'esercizio precedente in cui i residui passivi ammontavano ad euro 11.588.009,25).

Dall'analisi del progetto di rendiconto 2021 emerge che la Regione ha provveduto a dichiarare insussistenti partite attive iscritte a residuo per un importo complessivo di euro 22.264.517,89 (su un importo complessivo ad inizio esercizio di euro 5.748.812.796,49 che, depurato delle riscossioni e delle cancellazioni e tenendo conto di alcuni maggiori accertamenti, si attesta a fine esercizio ad euro 4.615.610.556,70).

In linea generale può osservarsi che non si rilevano importi significativi di residui attivi vetusti nel comparto non sanitario relativi alle entrate proprie (Titoli 1 e 3) a fronte,

peraltro, di un FCDE di oltre 330 milioni. Al contrario emergono, invece, importi significativi di residui attivi vetusti del Titolo 1 -comparto sanità-, scarsamente movimentati, per un totale di euro **3.904.518.016,79** (non oggetto di accantonamento a FCDE); in merito alla gestione dei residui “sanitari”, si rinvia alla specifica trattazione effettuata nella Relazione annessa al giudizio di parificazione².

Con riguardo all’impatto economico della pandemia da “Covid-19”, nell’ambito dell’attività istruttoria 2021, si è proceduto a monitorare l’aggiornamento della situazione in relazione ai nuovi trasferimenti erariali pervenuti a ristoro di tali effetti. In particolare, si è verificato che non sono pervenuti nuovi fondi per l’esercizio delle funzioni fondamentali (cd “fondone”), ma sono stati trasferiti fondi per ristori specifici per oltre 148 milioni di euro.

Inoltre, sono stati chiesti aggiornamenti in merito ai controlli sull’erogazione dei c.d. **“Bonus Piemonte”**; sul punto la Regione ha trasmesso il Piano dei Controlli, nonché la nota esplicativa.

A seguito di quanto comunicato, si rileva che, a fronte di soggetti beneficiari del contributo pari a 57.014, saranno oggetto di controllo soltanto 5.701 soggetti (il 10% dei beneficiari); ad oggi sono stati oggetto di controllo soltanto 1.428 unità.

La Regione, nelle controdeduzioni inviate ai fini dell’udienza di contraddittorio orale, ha precisato che la tempistica dei controlli è stata rivista a seguito dello slittamento dei termini per l’utilizzo dei bonus a tutto l’esercizio 2022, posticipando le richieste di rendicontazione a ridosso della scadenza di tale termine. Si è, poi, deciso di inviare richieste di rendicontazione puntuali ai soggetti che, dai controlli sui registri camerali, risultavano aver cessato l’attività in quanto ritenuti a più alto rischio di irregolarità.

La Regione ha ancora precisato che i dati già forniti sui procedimenti di revoca disposti derivano da procedimenti avviati nel 2021 ma in parte anche nel 2020, e che i disallineamenti evidenziati sono superati se si considerano i dati cumulati fino al primo trimestre 2022.

In sede di riscontro al deferimento, inoltre, sono stati forniti dati disaggregati in contributi con vincolo di spesa su beni strumentali (BONUS PIEMONTE, BONUS

² V. Volume III della Relazione.

PIEMONTE-ALTRI ARTIGIANI, BONUS PIEMONTE -TURISMO) e contributi senza vincolo di destinazione su beni strumentali (BONUS CULTURA).

Preme ricordare che la necessità di effettuare controlli sulla destinazione del Bonus a spese di investimenti deriva dall'origine di tali fondi (rinegoziazione di mutui per circa 101 milioni di euro, come precisato nella relazione – Vol. I, Cap. VI - a cui si rinvia).

Dal tenore della risposta si desume che il bonus cultura non rientrerebbe in tale partita; quindi, è stato erroneamente inserito nel computo dei controlli avviati nelle precedenti risposte, contribuendo a generare una situazione di non particolare chiarezza.

Per il futuro, si raccomanda di rendicontare solo il Bonus Piemonte con vincolo di spesa su beni strumentali, nelle sue varie articolazioni (artigianato e turismo), e di aggregare i dati in modo più leggibile e chiaro, distinguendo in modo preciso le annualità di riferimento e di origine dei procedimenti. In sede di contraddittorio orale i rappresentanti della Regione si sono impegnati a dare ottemperanza alle osservazioni svolte.

La Sezione prende atto dello stato dell'arte dei controlli svolti dalla Regione attraverso Finpiemonte S.p.A. e rinvia ulteriori verifiche al successivo esercizio finanziario, in considerazione della circostanza della nuova proroga per l'utilizzo del bonus Piemonte fino a tutto il 31 dicembre 2022, disposta dalla L.R. n. 25/2021, nonché del dato emerso relativo ad un numero ancora non significativo di controlli effettuati.

Tuttavia, risulta necessario riformulare le medesime criticità, sul punto, già evidenziate in sede di giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020; infatti, salvo l'aver aumentato la percentuale del campione dal 5% al 10% dell'universo dei beneficiari, per il resto non pare che siano state seguite le raccomandazioni già suggerite dalla Sezione per l'esercizio 2020.

In particolare, la Sezione non può che ribadire come l'individuazione del campione, sebbene incrementato, non risulti ancora corroborata da alcuna motivazione relativa alla scelta di tale range di campionatura che lo giustifichi, né da alcuna specificazione della metodologia di selezione del campione medesimo, il tutto in base a principi di proporzionalità, adeguatezza, efficacia e trasparenza; e ciò non può in alcun modo soddisfare le esigenze di verifica del corretto utilizzo di tali fondi, quale onere che lo

stesso Ente regionale si era assunto in sede di giudizio di parificazione dell'esercizio 2019 e dell'esercizio 2020.

Del resto, in argomento, si ribadisce, altresì, che la Regione, per il tramite della propria partecipata Finpiemonte S.p.A., dovrà dotarsi di strumenti più adeguati di controllo che consentano, appunto, di effettuare controlli maggiormente efficaci atti a dimostrare le finalità di utilizzo del bonus percepito, valutando la possibilità di avvalersi, eventualmente, anche dell'ausilio della Guardia di Finanza, come già dichiarato nel giudizio di parificazione dell'esercizio 2019, tramite il perfezionamento di apposita convenzione, ad oggi non ancora avvenuto.

Il **risultato di amministrazione dell'esercizio 2021**, rappresentato nel progetto di rendiconto approvato con D.D.L. n. 200 del 10 maggio 2022, avente ad oggetto "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021" (art. 7), è **negativo per euro - 5.581.116.810,82 (risultato disponibile)** ed è congruente con l'ammontare del disavanzo da assorbire al termine dell'esercizio 2021 derivante dal nuovo piano di rientro.

Si evidenzia, inoltre, analizzando le voci derivanti da accantonamenti e vincoli, che il risultato disponibile, pur rimanendo fortemente negativo, è migliorato rispetto all'esercizio precedente (euro -5.903.368.303,91) per l'importo di euro 322.251.493,09.

Tale miglioramento comprende la quota di ammortamento del disavanzo da riaccertamento straordinario prevista nell'esercizio 2021 pari ad euro 51.962.271,47, del disavanzo da costituzione del fondo anticipazione liquidità (*ex* D.L. n. 35/2013) pari ad euro 218.309.385,00 e della quota del disavanzo ordinario (originatosi nell'e.f. 2014) pari ad euro 51.979.836,62, in coerenza con il piano di rientro complessivo al 31/12/2021 approvato dall'Ente; lo stesso importo viene riportato anche nel prospetto relativo al rispetto degli equilibri (euro 322.251.493,09).

In merito ai **Fondi accantonati e vincolati**, rappresentati nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio 2021, la Sezione ha proceduto ad analizzare le singole voci dettagliate nell'art. 7, commi 2, 3 e 4, del D.D.L di approvazione del rendiconto 2021.

Si rinvia alla relazione per l'analisi di dettaglio (Volume I, Capitolo XI).

Di seguito si espongono le voci più significative con le osservazioni della Sezione, sui fondi accantonati, di complessivi euro **3.959.218.979,00**, e sui fondi vincolati, di complessivi euro **212.428.837,39**.

- **Fondo crediti dubbia esigibilità:** è esposto l'importo di euro 330.094.640,49. Su detto fondo la Sezione, in fase di istruttoria integrativa sul rendiconto 2021, ha chiesto specifici chiarimenti in merito alla partita dei crediti deteriorati di Finpiemonte S.p.A., riportati nel bilancio regionale nel corso dell'esercizio 2021.

La Sezione ha rilevato che con D.G.R. n. 48-4501 del 29 dicembre 2021 la Regione ha modificato in euro 114.988.633,44 l'importo complessivo dei crediti deteriorati cedibili di cui alla D.G.R. n. 123-9030 del 16 maggio 2019 (ivi quantificato in euro 121.007.465,41).

Considerando che nel bilancio regionale per l'esercizio 2021 risulterebbero accertamenti su detta partita per complessivi euro 109.995.497,97 è stato chiesto:

- di giustificare l'accertamento in bilancio di euro 109.995.497,97 anziché di euro 114.988.633,44;
- di giustificare l'accantonamento a FCDE dell'84,00% e non del 100% a fronte dell'alto rischio di inesigibilità della partita in parola, considerando che al 31.12.2021 i residui riguardanti i crediti deteriorati nei confronti di Finpiemonte S.p.A. ammonterebbero ad euro 100.130.497,97.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dalla Regione, e, in particolare, della circostanza che, anche a seguito di quanto sollecitato nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019, la medesima abbia poi proceduto (anche se solo nel 2021) ad accertare i crediti in parola nel proprio bilancio con parallelo stanziamento di FCDE; al contempo si riserva di monitorare detta partita nei successivi esercizi, raccomandando, per il futuro, di procedere con una gestione delle partite trasferite a Finpiemonte S.p.A. maggiormente trasparente ed ossequiosa dei principi che regolano la contabilità armonizzata ai fini di una corretta tenuta del bilancio, come peraltro già sollecitato nell'ambito del giudizio di parificazione sopra citato, a cui si rinvia per l'evidenziazione delle criticità sollevate con riguardo a questo aspetto³.

³ In particolare, sul punto, la Sezione aveva rilevato "un elevato rischio di non recuperabilità di tali crediti che ricade interamente in capo alla Regione, in considerazione, da una parte, della prassi sopra evidenziata di accertamenti frammentari e sulla base di apposite attestazioni di volta in volta trasmesse da Finpiemonte S.p.A., da cui discende la difficoltà di definire compiutamente i rapporti finanziari fra l'Ente e la propria partecipata in relazione agli importi in parola, nonché, dall'altra, della mancata complessiva valutazione di tali crediti in entrambi i bilanci dei due enti sia sotto il profilo contabile finanziario/patrimoniale della Regione che in quello prettamente economico-patrimoniale della società" (v., in questi termini, la Relazione annessa al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019, approvata con deliberazione n. 100/2020/SRCPIE/PARI del 24 settembre 2020, Vol. I, Cap. IV, Par. n. 5, p. 127 e ss.).

Inoltre, la Sezione invita la Regione a monitorare con molta attenzione l'andamento delle riscossioni su tale partita, prevedendo, nel caso in cui da tale monitoraggio emerga un livello di riscossione inferiore rispetto a quello preventivato, stante anche la difficile recuperabilità dei crediti in parola, di implementare il corrispettivo FCDE.

In argomento, poi, sul merito dei rapporti fra Regione Piemonte e propria Società *"in house"* Finpiemonte S.p.A. si rinvia alla parte della relazione che se ne occupa approfonditamente (Volume II, Capitolo II).

- Fondo perdite società partecipate: euro 2.869,25.

L'Ente accantona detto importo in applicazione di quanto previsto dai dettami normativi riferiti alla determinazione della composizione del risultato di amministrazione laddove si prevede che, nei casi in cui società partecipate versino in perdita, le stesse necessitino potenzialmente di ricapitalizzazione.

Nella relazione sulla gestione della Giunta regionale viene specificato che l'accantonamento è costituito dalla perdita risultante dall'approvazione del consuntivo 2020 (ultimo bilancio approvato) di C.A.A.T. S.c.p.A. calcolato quale perdita per la quota di partecipazione regionale pari allo 0,79% (perdita 363.196,00 * quota di partecipazione 0,79 = accantonamento al fondo euro 2.869,25).

In argomento si prende atto della circostanza che, per quanto riguarda la quantificazione dell'importo del Fondo in essere, la stessa risulta corrispondente alla situazione delle società ad oggi partecipate dalla Regione; tuttavia, come già raccomandato negli scorsi esercizi, si richiama quanto osservato dall'Organo di revisione su questo aspetto in relazione all'esigenza di considerare, in via prudenziale, per il futuro, anche le società partecipate indirette, come, peraltro, auspicato dalla stessa giurisprudenza contabile.

- Fondo contenzioso: l'importo accantonato è di euro 34.462.623,98.

Nell'esercizio precedente il medesimo fondo era valorizzato per euro 29.469.254,76.

Sul punto è stata fatta apposita istruttoria integrativa per consentire alla Sezione una ponderata valutazione in merito alla correttezza e congruità del Fondo contenzioso, ancor prima di acquisire il parere del collegio dei Revisori (si rinvia alla relazione per approfondimenti – Volume I, Capitolo XI).

In particolare, si è proceduto a richiedere aggiornamenti sul contenzioso ad oggi in essere in relazione alla costruzione della nuova sede unica della Regione.

L'Ente nelle controdeduzioni ha fornito una risposta dettagliata, confermando quanto già espresso sul rischio di causa ed il valore della lite, ed indicando la data di ottobre 2022 come possibile data per la conclusione del contenzioso.

Si è, inoltre, osservato che rimane aperta la questione già sollevata in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2020 in relazione alle modalità di accantonamento del fondo contenzioso, con particolare riferimento all'“accantonamento” del fondo contenzioso sanitario attraverso “subimpegni” in Capitoli afferenti alla Sanità; modalità che sono rimaste invariate anche per l'esercizio 2021 nonostante le raccomandazioni formulate dalla Sezione a riunificare il fondo contenzioso nell'unico fondo a tale scopo appostato nel risultato di amministrazione; su questo aspetto, nell'ambito dell'attività istruttoria posta in essere ai fini del giudizio di parificazione del rendiconto in esame, per ben due volte la questione è stata posta alla Regione ma senza che sia pervenuta alcuna risposta. Per tale ragione, pertanto, in sede di riscontro al deferimento della presente Relazione per il contraddittorio orale, si è ribadita la richiesta, invitando la Regione a relazionare circa le necessarie valutazioni effettuate ai fini di tale scelta, e con riguardo alle azioni future al fine di adeguarsi a quanto oggetto di contestazione da parte della Sezione.

Sul punto l'Ente, a seguito del contraddittorio orale, ha trasmesso alcune indicazioni che, sostanzialmente, ribadiscono le ragioni già rappresentate nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto 2020 al fine di sostenere l'ipotesi del mantenimento della distinzione fra le due modalità di accantonamento del fondo “non sanitario” e del “fondo sanitario”; ragioni che la Sezione, tuttavia, continua a non condividere (come meglio dettagliato nella Relazione – Volume I, Capitolo XI, a cui si rinvia), invitando la Regione a provvedere, per il futuro, nel senso già indicato nello scorso giudizio, cioè attraverso la riunificazione dei due fondi contenziosi “non sanitario” e “sanitario” – peraltro, entrambi intestati alla Regione – nel Risultato di amministrazione della medesima, sul presupposto che la Sanità è un Settore della stessa Amministrazione regionale, esattamente come gli altri Settori a cui si riferiscono i contenziosi oggetto di accantonamento nel fondo contenzioso “non sanitario”.

Con riguardo all'accantonamento relativo alla voce "fondo rischi da inadempienze vincoli normativi" per euro 17.484.375,00, presente nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, e non mantenuto negli accantonamenti al 31/12/2021, in sede istruttoria è emerso che l'Ente ha applicato al bilancio 2021 l'intero importo, e ha effettuato impegni per euro 4.484.375,00 e stanziamenti in FPV per 8.000.000,00.

Si è invitata la Regione, in sede di riscontro al deferimento della Relazione al fine del contraddittorio, di motivare le ragioni del mancato impegno-FPV-appostamento a vincolo al 31/12/2021 di euro 5.000.000,00 (differenza fra euro 17.484.375,00 ed euro 12.484.375,00).

L'Ente ha precisato il venir meno delle condizioni che si verifichi la passività potenziale prevista, come dettagliato nella Relazione a cui si rinvia (Volume I, Capitolo XI).

- **Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per euro 16.555.295,31** afferenti al Fondo riguardante le economie di spesa conseguenti alla rinegoziazione dei mutui Cassa DD.PP. (art. 26, comma 3-bis, della Legge regionale n. 4/2018).

In merito al vincolo di euro **16.555.295,31** giova ricordare che l'importo originario ammontava ad euro 101.860.224,11 e, a causa della situazione emergenziale determinata dal Covid-19, la Cassa Depositi e Prestiti aveva autorizzato la Regione a destinare dette somme a scopi emergenziali a favore del tessuto economico del territorio danneggiato dagli effetti della pandemia e del *lock-down* (in argomento, con riguardo allo stato dell'arte dei controlli posti in essere, nell'arco dell'esercizio 2021, in relazione al corretto utilizzo dei *bonus* erogati dalla Regione Piemonte, v. quanto già sopra riportato).

Con riguardo, poi, al **recupero del disavanzo**, in ossequio a quanto previsto dal paragrafo 9.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la Sezione rileva quanto segue:

- disavanzo ordinario al 31/12/2014: il recupero della quota annuale risulta essere stato completo nell'esercizio 2021 (euro 51.979.836,62) ed è coerente con il piano di rientro.
- disavanzo da riaccertamento straordinario: nell'esercizio 2021 la quota dell'anno risulta recuperata;

- disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità *ex* D.L. n. 35/2013: in base a quanto riportato nel comma 2, lett. c), dell'art. 7 del D.D.L. di rendiconto la quota residua - quantificata in euro 3.554.307.181,27 -risulta corretta e coerente con il piano di rientro e risulta corretto anche il valore riportato al successivo comma 5, lett. c), dell'art. 7 del D.D.L. di rendiconto.

In conclusione, si rileva una contabilizzazione del disavanzo residuo al 31 dicembre 2021, coerente con il piano di rientro della Regione ed in linea con l'art. 7, comma 5, del D.D.L. di rendiconto.

Con riferimento alle Partite contabili finanziate dal risultato di amministrazione 2020 accantonato e vincolato, si sono analizzate le somme effettivamente impegnate e quelle destinate al finanziamento dei fondi pluriennali vincolati, finanziate dai fondi accantonati e vincolati del risultato 2020. Gli importi sono stati oggetto di verifica e rielaborazione da parte della Sezione adottando i medesimi criteri dei precedenti giudizi di parificazione, tenendo conto dei dati contabili espressi nel progetto di D.D.L.

La Regione, in sede di assestamento di bilancio dell'esercizio 2021 (L.R. 29 luglio 2021, n. 21), ha provveduto ad applicare le parti del risultato di amministrazione accantonate e vincolate 2020 in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, commi 897 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e dall'art. 1, commi 822 e 823 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, quantificato in **euro 116.512.594,33**.

L'Ente in sede istruttoria ha precisato il dettaglio dei capitoli di spesa finanziati tramite applicazione di quote di "avanzo accantonato e vincolato", dando separata evidenza agli importi impegnati e alle quote destinate alla copertura dei Fondi Pluriennali Vincolati.

In merito alla parte vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 iscritto in entrata per euro 75.394.955,07, le verifiche della Sezione hanno portato ai seguenti risultati per quanto concerne gli effettivi utilizzi.

L'importo totale della voce "Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione" indicata nell'allegato trasmesso per complessivi euro 22.370.174,78, a seguito di verifiche effettuate procedendo alla somma dei singoli totali, risultava essere pari ad euro 18.354.997,43.

Con riguardo a tale discordanza evidenziata, in sede di riscontro al deferimento della relazione ai fini del contraddittorio orale, si è invitata la Regione a voler offrire gli opportuni chiarimenti.

Sul punto è stato chiarito che l'importo corretto è di euro 22.370.174,78.

Inoltre, per quanto riguarda alcuni vincoli applicati nell'esercizio 2021 si sono rilevate delle discordanze tra i dati comunicati e gli importi estrapolati dal progetto di rendiconto trasmesso, complessivamente pari a circa 1 milione di euro.

In sede di riscontro al deferimento della presente Relazione ai fini del contraddittorio orale, si è invitata la Regione a voler offrire gli opportuni chiarimenti, anche in considerazione della circostanza che si tratta di fondi aventi natura vincolata provenienti dall'avanzo dell'esercizio 2020.

Sul punto l'Ente, a seguito del contraddittorio orale, ha trasmesso alcune indicazioni le quali, sostanzialmente, giustificano tali discordanze affermando che, fermi gli impegni sul 2021 e la copertura a Fondi Pluriennali Vincolati sul 2022, la differenza sarebbe nuovamente confluita nell'avanzo vincolato al 31/12/2021.

La Sezione ha preso atto di quanto comunicato dalla Regione; ma proprio in relazione alla necessità che tale partita rispetti i vincoli che le sono impressi, e che non vi sia "squadratura" fra quanto previsto in entrata e quanto poi oggetto di impegno o di copertura a Fondi Pluriennali Vincolati, si riserva di effettuare specifici ed analitici controlli in sede di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2022.

L'**indebitamento** della Regione Piemonte presenta, sui mutui, un *trend* in leggera diminuzione degli interessi e in consistente crescita della quota capitale rispetto all'esercizio 2020 dovuto sostanzialmente alla sospensione delle quote capitale nel precedente esercizio a seguito di apposita normativa legata ai problemi finanziari degli Enti derivanti dalla pandemia.

In merito ai prestiti obbligazionari la quota interessi è più alta di quella dell'esercizio precedente, parimenti alla quota in conto capitale.

Sul punto, con riguardo all'esercizio 2021, si precisa che - come emerge dall'apposita tabella relativa ai limiti di indebitamento per la Regione Piemonte - l'ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento corrisponde all'importo di euro 2.035.037,11.

Relativamente alle anticipazioni di liquidità (*ex* D.L. n. 35/2013) si rileva che le quote rimborsate alla fine del 2021 ammontano 84.104.266,78 per interessi e ad euro 134.205.118,53 per quanto riguarda la quota capitale determinando un onere annuo complessivo pari a euro 218.309.385,31

I dati relativi allo **Stato Patrimoniale ed al Conto Economico**, registrati al 31 dicembre 2021, risultano dalla tabella che segue:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31 dicembre 2021
A) Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00
B) Immobilizzazioni	1.557.905.585,49
Immobilizzazioni immateriali	37.126.789,11
Immobilizzazioni materiali	1.000.183.557,82
Immobilizzazioni Finanziarie	520.595.238,56
C) Attivo circolante	6.826.918.908,19
D) Ratei e risconti	144.389,61
Totale dell'attivo (A+B+C+D)	8.384.968.883,29
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31 dicembre 2021
A) Patrimonio Netto	-9.903.012.492,73
B) Fondi per rischi e oneri	289.197.087,90
C) Trattamento di fine rapporto	0,00
D) Debiti	17.221.849.020,57
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	776.935.267,55
Totale del passivo (A+B+C+D+E)	8.384.968.883,29
Conti d'Ordine	702.757.199,12

CONTO ECONOMICO	31 dicembre 2021
A) Componenti positivi della gestione	12.229.560.944,94
B) Componenti negativi della gestione	11.926.123.355,40
Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione (A-B)	303.437.589,54
C) Proventi ed oneri finanziari	-163.536.836,96
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	3.372.903,58
E) Proventi ed oneri straordinari	152.908.521,59
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	296.182.177,75
Imposte	11.314.343,29
Risultato dell'esercizio	284.867.834,46

Si osserva che l'esposizione dei dati patrimoniali rappresentati con l'applicazione dei nuovi principi contabili consente di dare maggiore trasparenza e chiarezza alla grave situazione finanziaria in cui versa l'Ente.

Con D.M. 01/09/2021, infatti, sono state apportate importanti modifiche all'Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021: la nuova contabilizzazione fa emergere un notevole peggioramento complessivo nel passaggio tra 2020 e 2021, di oltre 3,6 miliardi di euro; tale variazione trova spiegazione nella contabilizzazione nel patrimonio netto 2021 dell'anticipazione *ex* D.L. n. 35/2013 (3,9 miliardi), che è confluita all'interno della voce di dettaglio "Risultati economici di esercizi precedenti".

La valorizzazione fortemente negativa del patrimonio netto al 31/12/2021 (**-9.903 miliardi di euro**) risulta coerente con il disavanzo finanziario ancora da recuperare alla fine dell'esercizio 2021, che si attesta a 5,5 miliardi di euro, e con l'anticipazione *ex* D.L. n. 35/2013 (3,9 miliardi) ancora da restituire.

Analogamente a quanto osservato negli esercizi precedenti, i debiti complessivi valorizzati nello Stato Patrimoniale (euro 17.221.849.020,57) risultano essere decisamente superiori al valore complessivo dell'attivo patrimoniale (euro 8.384.968.883,29) rispecchiando la difficile situazione finanziaria complessiva.

Relativamente al **Consiglio regionale** dall'analisi del conto del bilancio, dei relativi allegati, ed in particolare dalla tabella "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2021" risulta un valore del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 pari ad euro 25.443.955,12 (di cui parte disponibile euro 12.734.720,96).

La Sezione ha rilevato la sostanziale corrispondenza e congruità delle somme fra il bilancio del Consiglio e quello della Regione.

Infine, per quanto riguarda **la verifica dell'attendibilità e dell'affidabilità dei dati contabili** rappresentati nel rendiconto approvato dalla Giunta regionale (c.d. DAS), la stessa ha riguardato, come per gli esercizi precedenti, un campione di atti individuati con criteri oggettivi, attraverso il metodo del campionamento statistico, ai quali è stata aggiunta la verifica su alcuni dei capitoli istituiti nell'esercizio 2020 in conseguenza

dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019, e già oggetto di analisi effettuata nell'ambito del precedente giudizio di parificazione, in quanto, in relazione agli impegni di alcuni di detti capitoli selezionati, non sono stati emessi né liquidazioni, né ordinativi di pagamento; pertanto si è proceduto alla verifica delle registrazioni di pagamento in conto residuo avvenute nell'esercizio 2021.

Le operazioni di verifica hanno riguardato l'esistenza di un titolo giuridico e degli altri presupposti richiesti dalla normativa, la corretta allocazione in bilancio, la corretta attribuzione dei codici di bilancio e di classificazione economica, il rispetto di eventuali vincoli di destinazione, nonché le registrazioni delle riscossioni e dei pagamenti.

In via preliminare, occorre ricordare che, a seguito degli esiti della verifica in parola con riguardo al giudizio di parificazione relativo al rendiconto dell'esercizio 2020 della Regione Piemonte, questa Sezione, con la Decisione n. 105/2021 del 28 luglio 2021, aveva parificato il rendiconto generale della medesima, comprensivo del risultato di amministrazione di euro -5.903.368.303,91, ad eccezione del capitolo di spesa 177743 - contributi per la realizzazione delle azioni previste dal POR 2014/2020 (Reg. UE 1303/2013) Fondo sociale Europeo -trasferimenti imprese, nella misura e nei limiti degli impegni 2020/3422 per l'importo di euro 562.500,00 e 2020/10973 per l'importo di euro 629.050,00 (per le motivazioni indicate nel punto 2.9 della citata Decisione e dettagliate nella relazione annessa).

La questione è stata oggetto di apposita istruttoria ai fini dell'attività di verifica dell'affidabilità delle scritture contabili e di legittimità e regolarità delle relative operazioni (c.d. DAS) nell'ambito del giudizio di parificazione dell'esercizio 2021. In argomento, con riguardo ai rapporti contrattuali con la Società Finpiemonte S.p.A., la Sezione ha preso atto della modifica apportata nell'ambito della nuova Convenzione all'art. 3 della medesima e ha raccomandato alla Regione, per il futuro, di procedere in conformità alla disciplina prevista dalla contrattualistica pubblica, anche in applicazione del predetto art. 3, che ribadisce la necessità della preventiva contrattualizzazione in relazione alle attività affidate a tale soggetto; contrattualizzazione che deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto.

Con riguardo agli esiti della verifica sull'esercizio 2021, nel complesso, non si sono evidenziate criticità in relazione alla regolarità delle procedure contabili seguite, alla classificazione economica delle entrate e delle spese, al rispetto delle norme di contabilità e dei principi contabili ed alla completezza della documentazione amministrativa.

Con riferimento al capitolo di spesa 268649, istituito nel 2020 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019, la Sezione ha rilevato che, sia nel 2020 che nel 2021, a fronte di un impegno per un importo pari ad euro 1.000.000, non risultavano emessi né liquidazioni, né mandati di pagamento; pertanto, in sede di riscontro al deferimento per il contraddittorio orale, è stato richiesto alla Regione di fornire gli opportuni aggiornamenti in merito all'andamento della iniziativa in parola.

Sul punto la Regione, a seguito del contraddittorio orale, ha poi fornito ulteriori chiarimenti in relazione all'impegno e alla liquidazione nei confronti di Arpea, quale soggetto individuato per trasferire ai beneficiari i contributi in parola.

In argomento la Sezione ha preso atto di quanto comunicato, e dell'esigenza di "regolare" la liquidità attribuita ad Arpea, sia ai fini di non sottrarla a Regione per altri scopi sia in modo da non eludere le regole sulla Tesoreria unica, esigenza che condivide; tuttavia, la Sezione ha evidenziato, altresì, l'ulteriore esigenza – già emersa anche nei rapporti con Finpiemonte – di trasparenza dei rapporti finanziari fra i due soggetti, che rimangono soggetti giuridici formalmente distinti dalla Regione; trasparenza che rischia di venir meno proprio in relazione a "provviste" che vengono di continuo compensate fra una partita e l'altra.

E, d'altra parte, è stato rimarcato come non risulti regolare la procedura adottata dalla Regione che vede l'attribuzione di un numero di protocollo assegnato ad un atto di liquidazione (nello specifico il n. 12179/2020) che per l'esercizio 2020 non è stato nemmeno inserito a sistema, e che solo successivamente viene ripreso - nell'esercizio 2022 - ed inserito a sistema per essere pagato nello stesso esercizio, ma a distanza di ben due anni dall'atto di liquidazione.

In altre parole, ai fini della verifica dell'attendibilità e dell'affidabilità dei dati contabili rappresentati nel rendiconto, non risulta corretta l'operazione contabile di aver "agganciato" un ordinativo di pagamento emesso nel 2022 ad un atto di liquidazione risalente al 2020.

In tal senso, la Sezione ha raccomandato alla Regione, per il futuro, di procedere in modo maggiormente rispettoso delle procedure contabili, invitandola ad abbandonare prassi che confliggono con la imprescindibile e necessaria affidabilità delle stesse.

Quanto, poi, alla questione della “regolazione” della liquidità attribuita ad Arpea, si è invitata la Regione a considerare, nei rapporti con la stessa, insieme alle esigenze rappresentate, che si condividono, anche quella di una maggiore trasparenza nei rapporti finanziari.

Infine, relativamente alla composizione complessiva del rendiconto della Regione, la Sezione ha nuovamente rimarcato la criticità rappresentata dal numero dei capitoli, molti dei quali senza movimentazione. Il rendiconto 2020 si componeva, infatti, complessivamente di n. 7.015 capitoli di cui n. 1.253 per l’entrata e n. 5.762 per la spesa, mentre il rendiconto 2021 si compone complessivamente di n. 7.420 capitoli di cui n. 1.330 per l’entrata e n. 6.090 per la spesa.

L’eliminazione dei capitoli non movimentati, qualora non più necessari, comporterebbe senz’altro un’azione tesa a semplificare e rendere maggiormente trasparente il sistema del bilancio regionale; inoltre, ai fini della verifica dell’attendibilità e dell’affidabilità dei dati contabili rappresentati nel rendiconto, ottimizzerebbe l’applicazione del metodo di campionamento statistico.

Conto del patrimonio (Analisi della gestione patrimoniale)

L'analisi sulla gestione del patrimonio nell'ambito del rendiconto 2021 ha preso le mosse dalle risultanze della precedente relazione di parifica, con particolare riguardo alle attività rimaste in sospeso o irrisolte a causa dell'emergenza sanitaria.

Con specifico riferimento alle attività di stima del valore dei beni immobili si è preso atto di quanto operato dalla Regione al fine di pervenire al superamento del criterio del valore catastale; tale criterio infatti si espone, per la sua rigidità e vetustà di concezione, a imprecisioni notevoli e fuorvianti, sia per eccesso (per i complessi di beni non alienabili) sia per difetto (per determinate tipologie di cespiti appetibili sul mercato), compromettendo una corretta rappresentazione del valore contabile del patrimonio regionale.

Alla luce del sostanziale stallo nell'implementazione del piano delle alienazioni, l'amministrazione ha riferito in merito alle interlocuzioni avviate con primaria società di gestione del risparmio al fine di costituire un fondo immobiliare in cui conferire alcuni beni patrimoniali, molti dei quali sottoposti a vincolo di interesse culturale, storico e artistico; gli sviluppi di tale operazione sono peraltro ancora in divenire e la Sezione non può che limitarsi a raccomandare un'azione prudente e orientata a valorizzare i compendi regionali per le effettive potenzialità che gli stessi presentano.

Ancora generiche risultano le risposte pervenute dall'amministrazione sulle politiche di tutela e valorizzazione delle sorgenti di acqua minerale, presenti in elevato numero nel territorio regionale, in merito all'importo delle tariffe, di fatto alquanto modeste.

Specifica attenzione viene dedicata all'operazione di permuta con conguaglio attuata dalla Regione con l'azienda ospedaliera universitaria "Città della Salute", che ha portato a quest'ultima la titolarità del terreno per la costruzione del nuovo Parco della Salute in zona Lingotto a Torino, a fronte del trasferimento nel patrimonio regionale dell'edificio dell'ex Ospedale san Giovanni, sede del Museo Regionale di

scienze naturali; l'operazione, caratterizzata da un conguaglio passivo a carico della regione da versare nel triennio 2021-2023, è stata oggetto di approfondimenti sulla corretta contabilizzazione del cespite, anche alla luce delle importanti manutenzioni straordinarie e migliorative effettuate a proprie spese dalla regione medesima negli ultimi tre decenni, e in parte non rilevate *medio tempore* nell'attivo patrimoniale.

Gli introiti da locazioni e concessioni attive si confermano prossimi agli ottocentomila euro annui, lievemente diminuiti in ragione delle agevolazioni concesse ad alcuni utilizzatori colpiti dalle misure di contenimento della pandemia. Quanto alla spesa per le locazioni passive, particolarmente importante per i fabbricati siti in Torino, si rilevano ulteriori diminuzioni nel corso del 2021, che hanno portato la spesa annua al di sotto dei 7 milioni di euro per canoni e indennità di occupazione concordati; l'imminente entrata in esercizio della Nuova Sede Unica consentirà all'amministrazione di rilasciare un notevole numero di fabbricati di proprietà di terzi, con un risparmio annuo netto di quasi 5 milioni di euro a partire dal 2023.

Si è provveduto quindi a relazionare in merito ai più recenti sviluppi del rapporto con le banche finanziatrici del *leasing* immobiliare della Nuova Sede Unica regionale, aggiornando l'importo di tutti i costi già sostenuti e da sostenere, comprendendo l'acquisto del sedime, le necessarie bonifiche, la progettazione e realizzazione del manufatto, le varianti di ripristino rese necessarie in corso d'opera, nonché gli importanti oneri di prelocazione maturati a tutto l'esercizio 2021 e liquidati dall'amministrazione a favore dell'ATI bancaria concedente. Il totale ammonterà a quasi 400 milioni di euro.

Infine, in merito all'inventariazione e contabilizzazione dei beni mobili, gli approfondimenti svolti hanno fatto emergere una sovrastima di valore di ben undici milioni di euro (su un totale di circa ventisei) contabilizzati per i mezzi di trasporto di proprietà regionale; tale sovrastima è dovuta all'erronea decorrenza dell'ammortamento di tre elettromotrici ferroviarie, acquistate con fondi interamente regionali e messe in esercizio alla fine del 2013, ma inventariate dall'amministrazione solo alla fine del 2020.

I controlli interni

Nell'ambito del presente giudizio di parificazione la Sezione di Controllo, previa disamina del quadro normativo attualmente vigente nell'ordinamento nazionale e regionale, ha ripercorso la mappatura dell'attuale sistema dei controlli interni che l'Amministrazione regionale ha delineato ai sensi dell'articolo 70 dello Statuto regionale. L'analisi condotta ha evidenziato come l'originario sistema dei controlli interni sia stato interessato da diversi interventi novellatori da parte degli Organi regionali, mirati negli anni sia a potenziare alcuni presidi già identificati per le tipologie di controllo "classiche" previste dal D.lgs. n. 286/1999, sia ad introdurre e regolamentare nuove tipologie di controllo più complesse introdotte dalla recente normativa nazionale ed europea, come rappresentato dalle discipline previste in tema di controlli sulle società, gli organismi e gli enti partecipati, il sistema di controlli relativo alle risorse finanziarie di derivazione comunitaria e il sistema di controllo sull'osservanza del Regolamento UE n. 2016/679.

Giova rammentare come punto di attenta riflessione nella presente Relazione di Parifica risulti essere stato il disegno della nuova organizzazione del sistema dei controlli interni avvenuto con l'approvazione della L.R. n. 27 del 8 novembre 2021 *"Istituzione di un Organismo regionale per il controllo collaborativo (ORECOL)"* e i successivi atti deliberativi della Giunta Regionale riconducibili alla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021, a parziale modifica della Disciplina dei Controlli interni disciplinata originariamente dalla D.G.R. n. 1-4046 del 2016 e s.m.i. ed alla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021 con la quale, in sede di riorganizzazione delle strutture dell'Organo esecutivo, è stato istituito presso la Direzione della Giunta regionale il nuovo Settore Programmazione, controlli e privacy, a cui sono state trasferite le funzioni di controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile, di controllo strategico, di controllo sulla privacy e di audit interno.

La Regione ha costituito l'ORECOL, organismo indipendente di controllo interno, composto da 5 membri esterni all'Amministrazione regionale nominati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sostanzialmente assorbente delle funzioni proprie del Comitato di coordinamento dei controlli interni, che sarà chiamato a svolgere un controllo collaborativo di natura terza e indipendente e la sua istituzione nasce

dall'esigenza di rafforzare il sistema dei controlli interni della Giunta regionale, previsto dalla Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte). La Legge Regionale n. 27/2021, nel disciplinare le funzioni di raccordo con gli altri organismi di controllo che contraddistinguono l'attività dell'ORECOL, ha precisato come vi sarà altresì quella di collaborazione con la Corte dei conti, previa apposita intesa al riguardo da stipularsi con la Regione Piemonte.

Si evidenzia al riguardo che il sistema dei controlli esterni facenti capo alla Corte dei conti è espressione dell'art 100 della Costituzione e tali controlli sono nettamente distinti dai controlli interni a cui quelli di questo neonato organismo appartengono e sono anche essi, a loro volta, soggetti ai controlli della Corte dei conti.

La Sezione di Controllo, ricostruito quindi il panorama normativo di riferimento, ha avviato i propri lavori partendo dall'esame delle risposte fornite nell'ultimo Questionario sul sistema dei controlli interni alla stessa trasmesso dal Presidente della Regione relativo all'annualità 2020.

L'analisi delle risposte fornite, confrontata a quella in precedenza resa in sede di compilazione del relativo Questionario 2020 e tenuto conto dell'assenza di correlata risposta per l'anno 2021 (mancando ancora la possibilità di consultare, per scadenze di legge, il relativo Questionario), ha permesso di identificare alcune criticità che hanno dato corso ad osservazioni di vario peso oggetto di attenzione nell'istruttoria di interesse.

Nell'evidenziare alcuni miglioramenti di rilievo e approcci innovativi in relazione alle procedure applicate nel vigente sistema dei controlli interni adottato dall'Ente regionale, la Sezione di Controllo ha però ritenuto opportuno esprimere alcune considerazioni relativamente ad alcuni settori per i quali, a seguito dell'istruttoria condotta dall'Organo di Controllo, sono state intercettate alcune criticità.

I settori in parola sono rappresentati dai *controlli di regolarità amministrativo-contabile di II livello, i controlli di gestione, i controlli in società, enti o organismi partecipati, i controlli nel servizio sanitario regionale, l'audit interno, i controlli in materia di prevenzione alla corruzione e alla trasparenza e i controlli in materia di lavoro agile.*

Per quanto concerne i **controlli di regolarità amministrativo-contabile di II livello** i dati hanno dimostrato essersi attuato, nel 2021, un incremento del livello di copertura del campione estratto connesso però all'individuazione di un "universo campionabile" (base su cui estrarre il campione) costituito da un numero di determinazioni dirigenziali nettamente inferiore rispetto all'anno precedente. Invero sarebbe auspicabile, ad avviso di questa Sezione, che il livello di copertura del campione conseguito nell'annualità 2021 fosse mantenuto avendo a riferimento un universo campionabile non inferiore a quello già preso in considerazione dall'Ente regionale per l'annualità 2020; benché si sia riscontrata una diminuzione del numero di criticità rilevate in sede di controllo successivo con riferimento a tutte le aree tematiche attenzionate (le quali peraltro, con riferimento all'annualità 2021, risultano essere state incrementate a n. 4 comprendendo altresì l'area "Affidamenti in house providing"), permangono alcune criticità di rilievo da segnalarsi: l'inosservanza della normativa relativa agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013, l'inosservanza di alcune disposizioni proprie del Codice Appalti, l'inosservanza di adeguati presidi a monitoraggio del conflitto di interesse in sede di adozione di alcuni atti amministrativi in settori quali gli appalti pubblici e i contributi pubblici, "mappati" all'interno del Piano Anticorruzione Regionale come aree a rischio medio-alto, comportando pertanto la necessità di un tempestivo intervento autocorrettivo dell'Ente regionale al fine di ripristinare i livelli di trasparenza dell'attività amministrativa richiesti dalla legge che sono stati, evidentemente, disattesi.

La Sezione di Controllo rammenta che le criticità segnalate a seconda della gravità comportano la necessità di attivare processi interni autocorrettivi e/o sanzionatori rispetto ai comportamenti di "maladministration" intercettati dal Controllore di II livello.

In virtù di quanto è risultato dall'analisi delle informazioni concernenti i controlli di II livello è quindi emerso come sia necessario aggiornare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approfondendo quali siano state le cause che hanno limitato l'efficacia dei presidi individuati a tutela della trasparenza e della pubblicità dei processi connessi agli appalti pubblici e alla concessione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici.

Tali tematiche sono oggetto di attenzione e monitoraggio da parte delle Strutture regionali preposte ai **controlli interni di prevenzione sulla corruzione e sulla trasparenza**, per le quali l'Amministrazione regionale ha segnalato sussistere una seria difficoltà in termini di carenza di risorse umane preposte a coadiuvare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza.

Per quanto attiene al **controllo di gestione** l'istruttoria condotta ha evidenziato come, attualmente, non risulti dettagliato e chiaro il processo valutativo della performance qualitativa dei Direttori Generali di modo che il medesimo possa ispirarsi a principi di diversificazione di giudizio, tenuto in considerazione il differente contributo qualitativo reso dai Dirigenti di struttura sotto ordinati.

Su tale argomento merita segnalare altresì che il raggiungimento di determinati standards relativi alla trasparenza amministrativa, costituisce elemento di valutazione della performance organizzativa dell'Ente regionale oltre che a quella individuale del personale dirigenziale e di comparto interessato, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. novellato a seguito della riforma Madia con il D.Lgs. n. 74/2017 e che, tale aspetto, costituisce oggetto di specifica attenzione nella relazione annuale predisposta dall'OIV ai sensi delle funzioni ad esso assegnate come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009.

Con riferimento al **controllo attuato su società, organismi ed enti partecipati** si evidenzia come le osservazioni pervenute dall'Amministrazione regionale relativamente ad alcuni quesiti specifici posti dalla Sezione di Controllo non danno adeguata evidenza degli esiti dei controlli effettivamente svolti dalla competente Struttura regionale, nell'annualità in esame, con riguardo ai limiti dei compensi degli amministratori e delle variazioni dei valori economici/finanziari del costo del personale sostenuto dai soggetti partecipati e controllati.

Relativamente al sistema di **controllo interno sulla gestione del servizio sanitario regionale** corre l'obbligo di evidenziare come lo stesso sia risultato il settore che, nel

2021, ha presentato il numero maggiore di criticità da porre sotto attenzione.

In prim'ordine va rilevato come, in riferimento all'attuazione di quanto indicato nella deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR concernente *"Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19"*, si siano riscontrate importanti carenze nel sistema dei controlli interni svolti nell'ambito del sistema sanitario regionale, ove l'attività di campionamento e verifica delle cartelle cliniche oltre a non essere stata in grado di garantire un controllo sulla qualità e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture sanitarie accreditate ex art. 8-octies del D.Lgs. n. 502/92 per almeno il 10% delle prestazioni rese, non risulta essere stata ampliata in ragione della nuova valutazione del rischio clinico connesso al diffondersi dell'emergenza epidemiologica.

Analogamente al giudizio di parificazione precedente si è riscontrato un tempo medio non congruo con quanto disciplinato dall'art. 3 bis, commi 5-7 del D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i. per l'adozione della deliberazione di Giunta regionale di approvazione della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle ASR piemontesi, finalizzati alla liquidazione delle quote integrative del trattamento economico di base delle predette figure apicali ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del DPCM n. 502/1995.

Il settore dei *controlli interni regionali preposti al monitoraggio della spesa sanitaria*, interpellato al fine di identificare il valore complessivo degli appalti di lavori e forniture di beni e servizi non sanitari e sanitari acquistati dalle ASR piemontesi per mezzo dei canali offerti dai soggetti aggregatori (Consip S.p.A./SCR Piemonte S.p.A.) e/o per mezzo di procedure di affidamento/gara autonome ha fornito dati che dimostrano un positivo trend in incremento del ricorso alle procedure di acquisto mediante i mercati elettronici messi a disposizione dai soggetti aggregatori sopracitati, seppur si attesti ancora su valori non troppo elevati. Si rileva infatti che la spesa complessiva sostenuta per acquisti di beni e servizi sanitari da parte delle ASR al di fuori dei canali propri delle Convenzioni Consip, SCR Piemonte o altri soggetti aggregatori pari, per l'esattezza, ad euro 752.883.873,12 (equivalente al 39% del totale della spesa complessivamente sostenuta) è così rappresentata: il 79,25 % da acquisti avvenuti tramite procedure di gara indette autonomamente dalle ASR e il 20,75% da acquisti avvenuti tramite procedure di

gara aggregata su base AIC. Relativamente agli acquisti di beni/servizi sanitari i dati trasmessi, quindi, dimostrano come, tendenzialmente, le ASR procedano all'espletamento di gare in autonomia circa 8 volte su 10, mentre solo 2 volte su 10 ricorrono allo strumento della gara aggregata su base di AIC (Area interaziendale di coordinamento).

La Sezione invita l'Amministrazione Regionale nell'ambito dei compiti di monitoraggio e vigilanza sulle procedure amministrativo contabili delle ASR ad adottare i necessari adempimenti volti a garantire la correttezza delle procedure di acquisto poste in essere dalle stesse, in conformità alla vigente normativa di settore.

Relativamente alla strutturazione dei controlli svolti dall'**audit interno**, in virtù del nuovo disegno organizzativo in termini di competenze e funzioni da svolgersi in raccordo tra il *Settore Programmazione, controlli e privacy* e l'*ORECOL*, la Sezione di Controllo nella presente Relazione di Parifica vuole rammentare come le funzioni di audit interno dovrebbero essere svolte da un soggetto collocato in posizione di terzietà e indipendenza rispetto a tutti i livelli di controllo sottostanti che è tenuto a verificare (ossia I e II livello), onde evitare il verificarsi di situazioni di conflitti di interesse che lo coinvolgano in sede valutativa.

Infine, con riferimento alla tematica del "**Lavoro Agile**", risulta opportuno segnalare come i riscontri forniti dall'Amministrazione regionale nell'ambito del contraddittorio avviato con il presente giudizio di parificazione non abbiano sostanzialmente permesso alla Sezione di Controllo di acquisire elementi utili a ritenere superabili le criticità segnalate in relazione all'individuazione di forme di controllo interno orientate a valutare in modo adeguato ed efficace l'impatto del lavoro agile sulla continuità e la qualità dei servizi pubblici erogati.

Il personale della Regione Piemonte

La spesa del personale costituisce una componente importante della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche, oggetto di particolare attenzione negli ultimi anni da parte del legislatore, che, con le numerose norme introdotte in materia, ha inteso porre dei limiti alla crescita della spesa pubblica.

Nell'ultimo biennio, vari sono stati gli interventi normativi nella materia, tendenti, ad una mitigazione delle precedenti misure restrittive in materia di vincoli assunzionali, con l'obiettivo del ricambio generazionale sulla base della "sostenibilità finanziaria". L'art. 33 del D.L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019 ha apportato significative modificazioni alle norme che regolano le facoltà assunzionali negli enti, proseguendo nell'innovazione normativa volta al superamento del turn over attraverso la sostenibilità finanziaria.

In attuazione dell'art. 33 sopra citato è stato emanato il DPCM del 3/09/2019 concernente *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato delle Regioni"* pubblicato il 04/11/2019 sulla G.U. Serie Generale n. 268, che trova applicazione alle regioni a statuto ordinario "a decorre dal 1° gennaio 2020".

Lo Statuto della Regione Piemonte riconosce reciproca autonomia organizzativa alla Giunta e al Consiglio regionale, organi che approvano i provvedimenti di organizzazione per i rispettivi ambiti di competenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/2008.

Per quanto concerne il personale della Giunta regionale con la D.G.R. n. 41-3429 del 18/06/2019 è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022 per le strutture della Giunta Regionale - area comparto e dirigenza.

Si ricorda in merito, come evidenziato nel precedente giudizio di parificazione, che nell'esercizio precedente la Regione aveva effettuato due aggiornamenti alla pianificazione del fabbisogno del personale 2019-2021, ma non aveva proceduto all'adozione del piano dei fabbisogni 2020-2022.

Il valore dell'indicatore soglia, stabilito dall'art. 33 citato, risulta pari al 6,8 % ed è inferiore al valore soglia fissato nella misura del 9,50% previsto per le Regioni appartenenti alla fascia demografica c).

La Regione ha una dotazione organica di 3.076 unità.

La spesa di personale a tempo indeterminato è pari ad euro 158.938.682,83, quella relativa al personale a tempo determinato è pari ad euro 7.361.741,44.

La Regione ha altresì trasmesso la tabella di riconciliazione della voce spesa di personale inserita nel numeratore del rapporto di calcolo del valore soglia, data la mancata coincidenza con la voce della spesa sostenuta a carico del bilancio regionale.

Al riguardo nella relazione di parifica dell'esercizio precedente erano state evidenziate delle criticità in riferimento alla voce "Spese personale Giunta" inserita nel calcolo del numeratore del rapporto del valore soglia previsto dall'art. 33, comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 che non risultava coincidente con quanto indicato in sede di parifica 2018 e 2019 nella voce della spesa sostenuta a carico del bilancio regionale.

Come evidenziato nella precedente parifica le motivazioni dell'esclusione quale voci di "Spesa sostenuta a carico del bilancio regionale" inserita nella tabella 2.4 addotte dall'ente, non costituiscono idonee motivazioni giuridiche per non ricomprendere l'importo indicato nella voce complessiva della spesa di personale sostenuta dalla Regione. La Regione nella precedente parifica ha evidenziato che le somme relative alla retribuzione degli operai ed impiegati assunti per l'esercizio delle opere previste all'art.16 della L.R. n. 4/2009 per prassi non sono mai stati inserite nella spesa di personale indicata nella tabella riportata al par. 2.4 mentre il numeratore dell'indice "Incidenza Personale su entrate", comprende correttamente il costo del personale forestale.

In merito si ribadisce che non vi è alcuna motivazione giuridica che giustifichi la mancata inclusione delle spese inserite nel prospetto sopra riportato, all'interno della spesa di personale sostenuta dalla Regione. Tra l'altro si evidenzia, che trattasi di voci eterogenee di spesa di personale, in quanto, oltre a quelle relative al personale forestale, vi sono altre voci quali ad es. coperture assicurative contrattuali a favore del personale, le spese

connesse ai servizi di mensa per il personale regionale, comunque afferenti alla spesa del personale, che debbono essere ricomprese all'interno della spesa del personale sostenuta dalla Regione e riportate nella tabella al paragrafo 2.4.

Per quanto concerne i vincoli di spesa introdotti dalla Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) art. 1, commi 557 e segg., la Regione rispetta i limiti di spesa relativamente al personale a tempo indeterminato. Parimenti, relativamente al personale a tempo determinato la Regione rispetta i limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

Con riferimento agli incarichi esterni si rappresenta che la linea interpretativa in materia di incarichi di collaborazione ex art.7, co. 6 D.Lgs. n. 165/2001 è abbastanza restrittiva, in quanto, nell'ottica della riduzione della spesa pubblica e della valorizzazione delle risorse interne, le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali -e negli stretti limiti previsti stabiliti dalla norma- possono ricorrere all'impiego di personale esterno. In tal senso è stato introdotto il comma 5 bis nell'art. 6 sopra ricordato.

Gli incarichi di collaborazione comunicati dalla Regione nella risposta vengono qualificati in gran parte come collaborazioni occasionali e consulenze.

Si evidenzia che nella determinazione dei presupposti per procedere al conferimento dell'incarico la valutazione dell'assenza delle professionalità interne deve essere verificata in un'ottica di programmazione e necessità delle stesse nel lungo periodo.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, con il DPCM 29 novembre 2021, di ripartizione delle risorse tra le regioni, è stata assegnata alla Regione Piemonte la somma di euro 19.137.000,00 corrispondente alla contrattualizzazione di 60 esperti e sono state previste le diverse fasi di attuazione del progetto con il relativo cronoprogramma.

Sulla base delle procedure selettive sono risultati idonei n. 60 professionisti suddivisi nelle seguenti fasce economiche:

- n. 5 “senior” per un compenso annuale forfettario lordo di euro 88.941,18 ciascuno;
- n. 7 “PM” per un compenso annuale forfettario lordo di euro 108.000,00 ciascuno;
- n. 48 “medio” per un compenso annuale forfettario lordo di euro 63.529,41 ciascuno.

I 60 professionisti/esperti sono gestiti da una struttura temporanea creata ad hoc, all'interno della Direzione Ambiente Energia e Territorio - PNRR 1000 Esperti - Attuazione del Piano Territoriale per il supporto alla Regione ed agli Enti Locali nella gestione delle procedure complesse, composta da un dirigente con compiti di coordinamento, e tre funzionari interni (al momento due).

Gli enti del territorio possono avvalersi delle attività dei professionisti, nell'ambito del rapporto contrattuale gestito dalla Regione. Il supporto alla capacità amministrativa degli enti locali sarà indirizzato all'ente competente della procedura complessa individuata e agli enti titolari degli endoprocedimenti complessi.

L'amministrazione regionale ha articolato gli esperti in 8 task force, una per ambito territoriale provinciale, multidisciplinare e a composizione variabile, a seconda delle esigenze delle Amministrazioni richiedenti e potrà comporsi dei diversi profili professionali selezionati.

Il Consiglio regionale ha una dotazione organica teorica di 280 unità.

Per quanto riguarda l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 33 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e dal decreto attuativo per le regioni del 3 settembre 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020, il Consiglio regionale, ha precisato che il Piano Triennale del fabbisogno di personale del Consiglio regionale per gli anni 2021 – 2023 è stato approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 131 del 29 luglio 2021.

La suddetta delibera richiamando la nota della Ragioneria Generale dello Stato, prot. 43994 del 30 marzo 2020, con la quale tale Dipartimento, in risposta ad un quesito del Consiglio regionale della Lombardia, relativamente al fatto che l'Assemblea legislativa regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, non risulta conseguire entrate

correnti rientranti nel Titolo I e che l'eventuale definizione dei valori soglia di cui al DM 3 settembre 2019 determinerebbe un'applicazione distorta della norma ed il venire meno della certezza della sostenibilità finanziaria della spesa di personale rispetto agli equilibri di bilancio, ha ritenuto di identificare il riferimento normativo, per le facoltà assunzionali esercitabili dall'Assemblea legislativa, nell'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 nelle more della definizione in ambito regionale riguardo alla ripartizione della capacità assunzionale tra Giunta e Consiglio.

Il Consiglio ha conseguentemente approvato una prima pianificazione del fabbisogno di personale che sia nel contempo rispettosa sia della disciplina del turn over di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dal comma 228 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia della disciplina di cui all'art.33 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 e del D.M. 3 settembre 2019.

Il Consiglio ha ritenuto in via prudenziale di non calcolare le cessazioni per mobilità ai fini della maturazione di capacità assunzionale, considerando invece le assunzioni per mobilità ai fini del calcolo del consumo della capacità assunzionale.

La Legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2021 ha successivamente provveduto alla definizione in ambito regionale della ripartizione della capacità assunzionale tra Giunta regionale e Consiglio regionale, sulla base del valore soglia sopra riportato.

La spesa di personale a tempo indeterminato è pari ad euro 15.575.405,34 quella relativa al personale a tempo determinato è pari ad euro 3.595.138,31. La relativa spesa rispetta i vincoli di spesa introdotti dalla Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) art. 1, commi 557 e ss. e dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

La gestione dei Fondi comunitari

Nell'ambito dell'istruttoria relativa ai Fondi europei è proseguita l'attività di analisi degli interventi riconducibili alla politica comunitaria di coesione socio-economica; nella presente relazione sono stati presi in considerazione i risultati realizzati nell'attuazione dei principali programmi regionali, riferiti al periodo di **programmazione 2014-2020**, relativi al POR FSE e FESR.

Le risorse assegnate alla Regione Piemonte, nell'ambito di tale programmazione per l'obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione", ammontano all'importo complessivo di euro 1.838.134.740,00 relativamente al FSE per euro 872.290.000,00 e al FESR per euro 965.844.740,00.

In tale contesto, un forte impatto nell'utilizzo delle risorse ha avuto l'emergenza epidemiologica per Covid-19, che ha richiesto una riprogrammazione della spesa di ciascun fondo, al fine di mitigare gli effetti disastrosi che ne sono derivati nel settore sanitario, sociale ed economico.

In particolare, di seguito, per ogni singolo programma, si rappresentano i risultati raggiunti e le criticità rilevate.

Per quanto concerne il programma **POR FSE**, l'avanzamento del programma al 31/12/2021 mostra una capacità di spesa pari al 96,74% ed una capacità di impegno pari al 109,07%.

Dal confronto con il dato relativo alle 13 Regioni più sviluppate (Monitoraggio politiche di coesione situazione al 31/12/2021), la capacità di impegno, pari al 109,07%, pone la Regione Piemonte sopra la soglia scaturente dal dato aggregato delle Regioni, pari al 100,19%; anche per quanto riguarda la capacità di spesa, il dato aggregato delle Regioni più sviluppate è pari al 77,50 % ed il dato della Regione Piemonte, pari al 96,74%, la pone notevolmente sopra tale soglia.

Le spese certificate alla UE al 31/12/2021, cumulate dall'avvio della programmazione 2014-2020, sono pari a circa il 76%, prevedendo altresì l'utilizzo di risorse in *overbooking*.

In riferimento, inoltre, al sistema di gestione e controllo, non risultano segnalazioni di frodi, gli esiti dei controlli di primo e secondo livello hanno rilevato l'assenza di

irregolarità; il caso OLAF n. 69586/2019, relativo ad una irregolarità dell'importo di euro 65.516,80, è attualmente chiuso; tale importo è stato decertificato e l'Amministrazione ha già dato riscontro in merito alle iniziative intraprese in sede di giudizio di parifica sul rendiconto 2020.

In riferimento, invece, al **POR FESR**, l'avanzamento al 31/12/2021 mostra una capacità di spesa pari al 55,48% ed una capacità di impegno pari al 79,97%. Tali dati sono lievemente difforni da quanto estrapolato nel -Monitoraggio politiche di coesione situazione al 31/12/2021-.

Per quanto riguarda la capacità di spesa, il dato aggregato delle Regioni più sviluppate è pari al 63,52% e il dato della Regione Piemonte, estrapolato da tale monitoraggio è pari al 54,44%, ponendola sotto a tale soglia.

In merito alla capacità di impegno, il dato aggregato delle Regioni più sviluppate è pari al 93,46% e il dato della Regione Piemonte, pari al 75,83%, estrapolato da tale monitoraggio, la pone in maniera significativa al di sotto di tale soglia.

Anche il FESR ha fatto ricorso all'utilizzo di risorse in *overbooking*; la spesa certificata cumulata dall'avvio della programmazione 2014-2020, pari a circa il 49% al 31/12/2021, evidenzia gli importi bassi che caratterizzano tale programmazione: una spesa in forte rallentamento, considerato che il termine per la chiusura della rendicontazione, 31/12/2023, è ormai prossimo.

Le stesse risorse riprogrammate a seguito dell'emergenza Covid-19 presentano valori di spesa certificata limitati:

- *Misura Emergenza Covid -Asse I*: su una dotazione complessiva di euro 160.000.000,00 la spesa certificata è pari a circa il 24% relativamente alla prima tranche di euro 40.000.000,00; risulta altresì che nel corso del 2021 non sono stati certificati altri importi su una dotazione complessiva di 160 milioni di euro, a causa anche dell'effettiva assegnazione e/o della fase di completamento dell'*iter* relativo ai restanti euro 120 milioni, avvenuta nel corso dell'esercizio 2022.

Si sottolinea, in modo critico, che nell'assegnazione dei primi 40 milioni di euro si è proceduto non attraverso un riparto generalizzato tra tutte le aziende, come è avvenuto nel corso dell'esercizio 2022, ma soddisfacendo le richieste solo di tre soggetti, a fronte di molti altri che avevano fatto la domanda, in quanto le

domande di contributo, pervenute successivamente, eccedevano il limite della dotazione, con ciò adottando un criterio totalmente irrazionale;

- *Misura V-IR -Asse I*: a fronte di euro 1.000.000,00 programmati sono stati certificati euro 51.480,00;
- *Interventi a supporto delle imprese -Asse III*: su una dotazione complessiva di euro 64.000.000,00 la spesa certificata è pari al 50%.

Sotto il profilo dei controlli, dall'analisi dei dati si rileva che sono state rilevate irregolarità. Sono state riscontrate due irregolarità **sopra soglia**, in particolare, trattasi di:

- Caso OLAF n. 91664/2021, per un importo irregolare di 170.873,60 euro.

- Caso OLAF n. 96386/2021 per un importo irregolare di 80.000,00 euro.

Nel primo caso è stata avviata la procedura di recupero coattivo, per il secondo caso l'Amministrazione ha provveduto al recupero.

Le irregolarità **sotto soglia** presentano in alcuni casi valori modesti, in altri casi sono state escluse dalla certificazione della spesa; per alcune casistiche la Sezione ha chiesto alla Regione di spiegare i mancati recuperi e le procedure attuate per ristorare l'Erario, come meglio esplicitato nel corpo della presente relazione.

Per il POR FESR si evidenzia, inoltre, che relativamente **alla programmazione 2007-2013** l'Amministrazione sta procedendo a rilento al recupero di oltre 2,7 milioni di euro, collegati in gran parte a procedure fallimentari in atto; le recenti informazioni comunicate evidenziano una situazione di lento, parziale e difficile ristoro delle somme relative alla programmazione POR FESR 2007-2013, facendo emergere in modo evidente la difficoltà di recupero, anche nei casi nei quali siano state stipulate fidejussioni, garanzie non più escutibili, anche per il fallimento delle relative società.

Si raccomanda per tali fondi una costante azione di vigilanza al fine di intraprendere tutte le azioni utili al recupero per il ristoro delle risorse erariali.

Un breve cenno, infine, viene dato nella relazione alla nuova **programmazione 2021-2027**, le cui proposte dei POR relative al FSE Plus e FESR sono state trasmesse alla Commissione Europea nel mese di aprile 2022.

Su tali nuove programmazioni, partite in ritardo, si evidenzia come sia fondamentale un sistema sinergico di controlli che permettano un adeguato, razionale ed efficiente utilizzo

delle risorse dell'Unione, con effetti complementari anche con il piano di ripresa europeo denominato Next generation EU (NGEU), all'interno del quale si inserisce il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Trasporto Pubblico Locale

Il capitolo dedicato al trasporto pubblico locale fornisce, dopo una breve analisi del panorama normativo e dei soggetti coinvolti nell'esercizio dello stesso, un quadro complessivo dei documenti e delle azioni di programmazione, dell'assetto attuale del servizio, delle risorse impiegate per il suo finanziamento e delle funzioni di controllo e monitoraggio.

In apertura del capitolo si delinea il **quadro normativo** della materia, con indicazione dei principali interventi legislativi che interessano il settore e in cui è presente anche un riferimento agli interventi normativi in tema di trasporto pubblico locale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Successivamente, sono individuati i **soggetti** coinvolti nell'esercizio del TPL (principalmente Regione e AMP - Agenzia per la Mobilità) con la specificazione delle relative funzioni. Nell'ambito dell'analisi di dette funzioni sono indicati i principali strumenti di programmazione e si evidenzia come, da una parte, i piani di settore per la definizione delle politiche di breve-medio periodo del PRMT, che avrebbero dovuto essere approvati entro il 2020, risultano ancora in fase di sviluppo, dall'altra, il Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, per il triennio 2019-2021 è stato adottato con D.G.R. n. 7-1782 del 31 luglio 2020, mentre con riferimento alla programmazione del nuovo triennale emerge un rinvio per cui il nuovo PTS sarà redatto con riferimento al periodo 2023-2025. In tale ambito, pur nella consapevolezza degli effetti della pandemia, si è raccomandato alla Regione di prestare la massima attenzione alla programmazione del servizio, con la definizione di obiettivi che risultino coerenti con il mutato scenario economico-sociale secondo una scansione temporale quanto più attendibile.

Si passa, poi, all'analisi dell'**assetto del trasporto pubblico** distinguendo tra servizi ferroviari e servizi su gomma.

Nella parte centrale del capitolo inizia la disamina del **finanziamento dei servizi del TPL**, ove è presente un esame delle risorse statali assegnate alla Regione anche per fronteggiare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica, in termini di

maggiori spese e minori ricavi (nel biennio 2020-2021 circa 160,3 mln di euro). Sotto questo profilo si è raccomandato alla Regione il costante monitoraggio di tutti gli aspetti anche di carattere economico-finanziario che hanno investito il settore.

In sintesi, si conferma anche per l'anno 2021 il giudizio positivo in merito alla stabilità e alla puntualità nell'assunzione sia degli impegni sia del trasferimento delle risorse all'AMP, inoltre, gli impegni assunti per il finanziamento dei servizi del TPL mostrano il rispetto della programmazione delle risorse previste nel PTS 2019-2021. Dall'altra parte, sono stati esaminati i dati finanziari dell'AMP, che rappresenta anche il soggetto gestore delle risorse da corrispondere per l'espletamento dei contratti di servizio, che mostrano una sostanziale congruenza con i dati del bilancio regionale. Infine, i flussi di cassa in uscita dell'AMP evidenziano che le percentuali dei pagamenti appaiono in linea con l'ammontare delle risorse trasferite dalla Regione.

In ordine agli investimenti finalizzati al rinnovo del parco mezzi e delle infrastrutture va evidenziato che Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riserva a tale settore ingenti risorse finanziarie. Per il periodo 2022-2026 risultano, infatti, assegnati circa 29,2 mln di euro per il rinnovo del parco mezzi su gomma e circa 23,1 mln di euro per quello rotabile ferroviario, a cui si aggiungono circa 140,5 mln di euro da destinare al potenziamento delle linee ferroviarie regionali. In argomento, nell'evidenziare l'importanza del rinnovo del parco mezzi e delle infrastrutture, si è raccomandato alla Regione di assicurare all'AMP le risorse necessarie per l'attuazione dei relativi programmi di investimento, sia in termini di impegno che di cassa.

Per quanto attiene alle attività di controllo, monitoraggio e vigilanza si è preso atto con favore dell'attenzione prestata dalla Regione all'implementazione dei sistemi informativi che risultano essenziali sia per il monitoraggio del servizio che per la sua programmazione, nonché delle iniziative adottate per la verifica del rispetto delle misure di contenimento epidemiologico effettuate nel periodo dell'emergenza sanitaria.

In ultimo, con riferimento alle iniziative per la raccolta dei dati di mobilità si è valuta to positivamente la prosecuzione da parte dell'AMP dell'attività d'indagine sulla mobilità (IMQ 2021) che dovrebbe giungere al termine nel corso del corrente anno.

Le partecipazioni societarie

Dall'esame del piano di razionalizzazione periodica approvato dalla Regione nel dicembre 2021 emerge come l'ultimo decennio si sia caratterizzato per una significativa riduzione delle partecipazioni detenute dalla Regione sia dirette che indirette (da 76 nel 2012 a 44 nel 2021 con una flessione del 43%). Il numero si è ulteriormente ridotto a 43 nel 2022 a seguito della chiusura della liquidazione di Villa Melano S.p.A. ed è destinato ancora a diminuire in quanto, al 31 dicembre 2021, 8 società risultavano in liquidazione, 1 in concordato preventivo e 3 in fallimento.

Si deve, tuttavia, rilevare l'eccessivo prolungarsi di alcune procedure di liquidazione anche a causa di difficoltà nella cessione dei relativi *assets*.

Con la precedente relazione di parifica erano state evidenziate carenze nell'attività di coordinamento e controllo nella gestione delle partecipazioni societarie e l'assenza di un regolamento finalizzato a disciplinare i controlli da svolgere sulle partecipate.

Gli interventi di potenziamento dell'organico del "Settore regionale Indirizzi e controlli delle Società Partecipate" e il rafforzamento del ruolo del "Comitato interno di controllo analogo" che la Regione ha riferito di aver adottato nel 2021 denotano una maggiore consapevolezza da parte dell'Ente sulla necessità di rendere più efficace l'attività di coordinamento sulle partecipate.

Permane, tuttavia, l'esigenza di una regolamentazione più dettagliata dei controlli da svolgere sul settore "Partecipate", atteso che le "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime in *house providing*", oggetto di revisione e aggiornamento nel corso del 2021, riguardano le società *in house* ma non le altre partecipazioni dirette e indirette, pure assoggettate a larga parte dei vincoli e dei limiti posti con il TUSP.

Per quanto riguarda, poi, i controlli svolti dalle Direzioni Regionali sulla regolare esecuzione degli incarichi affidati alle società partecipate, si è rimarcata l'esigenza di prevedere adeguati flussi informativi verso la Struttura incaricata del coordinamento, per assicurare che criticità emerse dai controlli svolti dalle singole Strutture ma ricorrenti in

più ambiti di attività siano tempestivamente rilevate e affrontate con azioni correttive incisive e ad ampio spettro.

Con riferimento alle singole partecipazioni, si rileva il permanere di criticità per “Finpiemonte S.p.A.” (di seguito anche Finpiemonte) società *in house*, a cui viene affidata la gestione di ingenti risorse pubbliche (finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto e garanzie) per la quale nei precedenti giudizi di parifica erano state rilevate gravi carenze nell’assetto dei controlli.

Dagli approfondimenti svolti dalla Sezione è emerso in particolare come gli interventi realizzati per assicurare un efficace presidio del rischio di credito derivante dalla concessione di finanziamenti agevolati non siano ancora adeguati e sufficienti per consentire il definitivo superamento delle criticità che hanno generato, nel passato, una significativa mole di crediti deteriorati.

In merito, secondo quanto riferito dalla Regione, la società ha potenziato l’“Area Crediti” attraverso un significativo incremento dell’organico e ha rafforzato i processi di monitoraggio e recupero attraverso una revisione della regolamentazione interna.

Va positivamente valutata l’introduzione di una procedura per la valutazione delle delibere bancarie e dei confidi volta a prevenire quei fenomeni di *moral hazard* che avevano portato in passato alcuni intermediari convenzionati a dare parere favorevole all’affidamento al solo scopo di coprire perdite pregresse, ma desta perplessità che la nuova procedura non si applichi per i finanziamenti al di sotto dei 35 mila euro, per i quali al momento non sembrano previste forme di controllo neanche attraverso sistemi automatici (es. informazioni che derivano da banche dati creditizie) o verifiche a campione.

Anche in considerazione delle situazioni di conflitto di interesse che si sono verificate nel recente passato e delle manchevolezze emerse nella fase di affidamento, la Sezione ha raccomandato di prevedere controlli sull’affidabilità delle delibere bancarie e sulla effettiva solvibilità dei beneficiari delle agevolazioni anche al di sotto di tale soglia.

Con riferimento al monitoraggio delle erogazioni concesse, dagli esiti della verifica dell’*Internal Audit* di Finpiemonte condotta a fine 2020 e del successivo *follow up* effettuato a fine 2021, sono emersi significativi elementi di debolezza, rappresentati

dall'inadeguatezza delle informazioni rese dalle banche, alle quali sembra non sopperire la proattività della società, attraverso un controllo nel continuo esteso a tutte le posizioni. La Regione è stata invitata a promuovere con la massima tempestività la realizzazione degli interventi migliorativi programmati a seguito delle verifiche dell'Audit, essenziali per evitare che si registrino perdite ulteriori rispetto a quelle che già gravano l'ingente portafoglio di crediti anomali derivante dalle gestioni affidate da Finpiemonte. Per le stesse motivazioni appare indifferibile la modifica delle Convenzioni quadro tra Finpiemonte e gli istituti di credito che deve essere orientata a puntualizzare in modo chiaro, dettagliato e definitivo obblighi informativi e responsabilità delle banche cofinanziatrici con la specifica individuazione di penali in caso di inadempimento.

La cessione del pacchetto di crediti deteriorati deliberata con la D.G.R. n. 123-9030 del 19 maggio 2019, non è stata ancora attuata e non potrà essere realizzata prima del 2023 a causa delle difficoltà che la società sta incontrando nell'attività di riconciliazione e nella definizione dei contenziosi con le banche cofinanziatrici.

Rispetto all'originario portafoglio da cedere pari a 121 mln di euro, 77 posizioni per ca. 6 mln di euro nel 2021 sono state escluse dalla cessione ritenendo più vantaggioso esperire altri tentativi di recupero, circa 19,3 mln di euro sono stati incassati, mentre 2,5 mln di euro sono stati stralciati in quanto riferiti a crediti per cui le possibili azioni legali risultavano esperite oppure sono state ritenute antieconomiche. Il credito residuo al 31 dicembre 2021 riferito alle posizioni cedibili ammonta, quindi, a circa 93 mln di euro.

La Regione ha riferito che al netto degli ulteriori incassi che si prevede di effettuare l'ammontare dei crediti da cedere dovrebbe attestarsi tra gli 80 e i 75 milioni di euro.

Tuttavia, l'Ente stima che le perdite su tale portafoglio saranno significative in quanto prevede di incassare dalla cessione un prezzo minimale, trattandosi di crediti per i quali sono state già esperite azioni di recupero da parte delle banche ed avviate esecuzioni sui beni aggredibili.

Sotto tale profilo all'Ente è stato raccomandato di vigilare affinché l'attività di riconciliazione dei crediti deteriorati e le azioni intraprese verso le banche inadempienti agli obblighi previsti dalle Convenzioni vengano gestite con scrupolo e puntualità in modo da massimizzare gli incassi e contenere le perdite sul menzionato *stock* di crediti

anomali, ponendo particolare attenzione alle operazioni di stralcio di posizioni originariamente qualificate come idonee per la cessione.

È inoltre emersa la presenza di ulteriori posizioni deteriorate per circa 17 mln di euro (di cui 13,3 mln di euro relativi a finanziamenti erogati con provvista BEI) il cui recupero è affidato alle banche convenzionate.

Altro aspetto potenzialmente fonte di rischio e, quindi, da monitorare con particolare attenzione è rappresentato dai crediti per i quali Finpiemonte ha rilasciato garanzia che riguardano per oltre 18 mln “sofferenze” ovvero situazioni di insolvenza acclarata.

Sono emersi ambiti di miglioramento anche con riferimento agli ulteriori controlli che Finpiemonte è tenuta a svolgere sulle agevolazioni gestite (requisiti soggettivi dei beneficiari, ammissibilità ed effettiva realizzazione degli interventi finanziati).

Dall'esame di due contratti di affidamento recenti, si è rilevato che le clausole relative ai controlli dovuti da Finpiemonte risultano piuttosto generiche. È stata, pertanto, sottolineata all'Ente la necessità che i contratti di affidamento contengano una descrizione il più possibile precisa e dettagliata sulle verifiche che la società è chiamata a svolgere e che la reportistica inviata alla Regione contenga informazioni analitiche sulla gestione delle agevolazioni, utili anche per valutare il corretto adempimento degli obblighi di controllo previsti dai contratti di affidamento.

Altro ambito in cui continuano a rilevarsi profili di criticità nei rapporti tra la Regione e Finpiemonte attiene alla gestione della liquidità proveniente dai fondi regionali e detenuta presso la società.

Su questo profilo, in occasione dei precedenti giudizi di parifica la Sezione aveva raccomandato alla Regione di adottare le misure organizzative necessarie ad assicurare un monitoraggio unitario e periodico della liquidità al fine di evitare che la società continui ad avere la disponibilità di significative giacenze non giustificate dalla gestione di affidamenti, circostanza che rappresenterebbe anche una violazione delle disposizioni in materia di Tesoreria unica.

Sul tema si prende positivamente atto delle modifiche introdotte alla Convenzione Quadro che regola gli affidamenti alla società, la cui nuova bozza è stata approvata a maggio 2022, ed in particolare l'introduzione di una informativa periodica sulla situazione dei fondi gestiti e sulle previsioni finanziarie dei flussi di entrata e uscita e,

soprattutto, l'eliminazione del meccanismo del "silenzio" per l'approvazione delle rendicontazioni periodiche, oggetto di particolare rilievo da parte della Sezione nelle precedenti relazioni.

Per contro, sono stati ancora rilevati ritardi nell'attività di ricognizione dei fondi inattivi che dovrà essere portata a compimento nel più breve tempo possibile con conseguente tempestiva restituzione della liquidità detenuta dalla società per misure ormai chiuse.

Per il futuro, si è quindi raccomandato alla Regione di strutturare, anche attraverso un effettivo e sollecito esame della reportistica prevista dalla nuova Convenzione Quadro, un sistema di monitoraggio che assicuri un trasferimento di giacenze coerente con il cronoprogramma di erogazione delle agevolazioni, prevedendo controlli più incisivi sulla restituzione della provvista non utilizzata entro il tempo indicato nella convenzione (30 giorni).

È stata inoltre rimarcata l'esigenza di rendere più incisivo il controllo svolto dalle Direzioni regionali, anche attraverso la programmazione di una più intensa attività di verifiche *in loco* e un'informativa periodica e dettagliata che consenta alla Giunta regionale di esercitare in modo pieno e incisivo le proprie prerogative di controllo analogo attraverso una visione organica e unitaria delle criticità rilevate.

Ulteriore profilo di approfondimento ha riguardato la gestione degli incarichi a professionisti e consulenti esterni.

In particolare, dalle verifiche svolte dall'*Internal Audit* della società e dai riferimenti forniti dalla Regione è emerso come diversi incarichi, soprattutto di natura legale, siano stati conferiti dalla società in violazione delle regole previste dalla normativa interna, dei principi di trasparenza e senza un'appropriata gestione dei conflitti di interesse.

Proprio su questi episodi l'Ente ha riferito di aver indirizzato specifici richiami al CdA di Finpiemonte e di avere condotto, a partire dalle vicende citate, ulteriori approfondimenti che hanno concorso a compromettere il vincolo fiduciario con i consiglieri di amministrazione della società, portando alle dimissioni dell'interno organo consiliare.

Sono state rilevate talune criticità anche rispetto al conferimento degli incarichi ad esperti esterni per la valutazione dei progetti relativi alla concessione delle agevolazioni (indeterminatezza della durata e dell'oggetto dell'incarico, procedure di selezione, rispetto del limite di spese previsto dalla L.R. n. 1 del 2015).

Un ulteriore tema che merita una riflessione da parte della Regione è quello relativo alla dotazione di capitale di Finpiemonte che appare sovradimensionata rispetto all'attuale operatività della società e che, come evidenziato in esito alla recente verifica ispettiva condotta dal Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, appare funzionale ad assicurare la copertura dei costi di funzionamento di una struttura non ancora pienamente efficientata.

In questo contesto il perseguimento di un maggiore grado di efficienza e il contenimento dei costi per Finpiemonte potrebbe derivare anche dalla realizzazione della prevista integrazione con "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A."

Dagli approfondimenti istruttori è emerso che su questo fronte nessun significativo progresso è stato compiuto, nemmeno rispetto al più ridimensionato obiettivo dello sviluppo di sinergie tra le due società per contenerne i costi di struttura.

Si rinnovano, peraltro, le forti perplessità a suo tempo già espresse rispetto alla scelta di mantenere due strutture societarie per la gestione delle partecipazioni della Regione, anche in considerazione del fatto che delle 17 detenute attualmente da Finpiemonte Partecipazioni 10 sono in liquidazione o interessate da procedure concorsuali e sono, pertanto, destinate a uscire dal perimetro delle società partecipate.

Anche rispetto alle società del Settore Turistico nel corso dell'anno non è stata realizzata nessuna delle iniziative di razionalizzazione previste, rinviate, secondo quanto prospettato dall'Ente anche a seguito delle difficoltà legate al diffondersi della pandemia da Covid-19.

La Sezione ha rinnovato l'invito a condurre la riorganizzazione delle Agenzie Turistiche Locali all'insegna di un piano strategico d'assieme, raccomandando di procedere in tempi brevi e predeterminati alla integrazione delle società che non rispettano i limiti posti dall'art. 20 TUSP.

Con riferimento alle altre partecipazioni, la Regione è stata invitata a vigilare sull'effettivo raggiungimento di condizioni di stabile equilibrio per le società che hanno registrato perdite d'esercizio. Ci si riferisce, in particolare, alla situazione di "CEIPiemonte S.c.p.a." dell'"Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale S.c.a.r.l.", di "Città Studi S.p.A."

Va attentamente monitorata anche la situazione delle società quali “Consepi S.r.l.” e “M.I.A.C S.c.p.A.” in cui la continuità aziendale è stata assicurata dalla realizzazione di operazioni straordinarie e per le quali, in prospettiva, appare necessario vigilare sull’effettiva capacità delle società di coprire i costi di struttura con i ricavi generati dall’operatività tipica.

Rispetto alla liquidazione di “Eurofidi s.c.a.r.l.”, per la quale sono previsti tempi di chiusura della liquidazione già molto lunghi, la Sezione ha raccomandato alla Regione di vigilare sull’andamento della procedura in modo da assicurare che le tempistiche di conclusione della liquidazione, che comporta notevoli costi anche per la necessità di dovere remunerare un *servicer* esterno, siano il più possibile contenuti.

Più in generale si è raccomandato all’Ente di attivarsi per assicurare la rapida chiusura delle procedure di liquidazione delle proprie partecipate, in più casi aperte da diversi anni e non ancora avviate alla conclusione.

In merito a “Villa Melano S.p.A.” e ai versamenti effettuati da Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. e S.C.R. Piemonte S.p.a. per consentire, la chiusura della liquidazione si è rammentato che il divieto di soccorso finanziario di cui all’art. 14 TUSP riguarda anche le partecipazioni detenute in via indiretta.

Con riferimento all’obbligo di effettuare la riconciliazione dei rapporti debitori e creditori con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate previsto dall’art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118 del 2011, la Sezione ha preso atto della procedura adottata dalla Regione che ha ricompreso anche gli enti partecipati indirettamente. Tuttavia, deve rilevarsi che la medesima non ha permesso di giungere ad un allegato conforme alla normativa richiamata in quanto privo delle prescritte asseverazioni dei dati contabili da parte dei rispettivi organi di revisione.

Infatti, per un verso, l’asseverazione dei dati contabili degli organismi partecipati non risulta acquisita per tutti i soggetti ricompresi; dall’altro verso e ancor più rilevante l’Organo di revisione regionale, anche per il rendiconto 2021, ha dichiarato l’impossibilità ad asseverare i dati contabili dell’Ente.

Pur comprendendo le difficoltà operative derivanti da tale adempimento, si è rinnovato all’Ente l’invito ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne la corretta e

tempestiva esecuzione, all'insegna della reciproca collaborazione con l'Organo di revisione.

Rispetto all'approvazione del bilancio consolidato 2020, considerato che lo scorso anno lo stesso è stato approvato nei termini grazie alle misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (proroga concessa fino al 30 novembre 2021) si è raccomandato alla Regione di adottare tutte le iniziative necessarie ad assicurarne a partire dall'anno in corso, la formazione entro il termine ordinario del 30 settembre.

Gestione del settore sanitario

1. Anche il 2021 è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria, che ha influito, seppur in modo meno rilevante rispetto al 2020, sugli aspetti sia finanziari che organizzativi del Sistema Sanitario Regionale.

Dal momento che lo stato di emergenza è stato prorogato per tutto il 2021, le misure sanitarie ed organizzative avviate nel 2020 sono proseguite nell'anno successivo.

Dal punto di vista normativo, il Governo ha sostenuto il sistema sanitario con una produzione legislativa che ha fornito risorse e strumenti per fronteggiare l'epidemia.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti ha svolto un'analisi sui flussi finanziari delle risorse (con particolare attenzione a quelle destinate a contrastare l'epidemia, compresa la campagna vaccinale), alla loro rappresentazione nel bilancio della Regione, all'evoluzione della spesa, alle relazioni finanziarie fra il bilancio regionale e quelli delle aziende sanitarie.

Gli adempimenti connessi al giudizio di parifica devono dedicare una particolare attenzione ai necessari controlli sugli aspetti finanziari destinati al settore sanitario, così come al monitoraggio del grado di riscontro fornito alle osservazioni formulate dalla Sezione regionale nell'ambito dei precedenti giudizi.

2. Il bilancio di previsione regionale è stato adottato con Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8; come già per il bilancio di previsione 2020, il Collegio sindacale non ha adempiuto alla trasmissione della relazione, di cui all'art. 1, comma 3, D.L. n. 174/2012, predisposta sulla base delle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con delibera n. 5/SEZAUT/INPR/2021 del 12 aprile 2021.

Nel rendiconto, la spesa sanitaria per il 2021 è pari a circa 9,422 miliardi di euro, in aumento rispetto a quella prevista nel bilancio di previsione (pari a 8,9 milioni di euro).

Confrontando i dati derivanti dalla perimetrazione forniti dalla Regione, nel triennio 2019-2021 si rileva un continuo e progressivo incremento della spesa sanitaria, al netto delle partite di giro: in particolare, essa passa da 8,882 miliardi di euro circa del 2019 a 9,222 miliardi di euro nel 2020, con un incremento del 4%, fino a raggiungere un valore di 9,422 miliardi di euro nel 2021, con un ulteriore incremento del 2%, così come la

complessiva spesa regionale, che si è incrementata nel 2020 - passando da 12,2 miliardi di euro nel 2019 a 12,8 miliardi di euro nel 2020 - per poi raggiungere il valore di 13,2 miliardi di euro (al netto delle partite di giro e comprensiva del FPV).

L'incidenza della spesa sanitaria su quella complessiva continua il suo andamento in diminuzione, attestandosi al 72,25% nel 2019, al 71,94% nel 2020 ed al 71,25% nel 2021 (71,69%, se si considerano i dati rielaborati da questa Sezione).

A fronte dell'aumento della spesa sanitaria si registra un pari andamento delle entrate.

La spesa sanitaria corrente si assesta su un valore pari a 9,411 miliardi di euro, in aumento rispetto al biennio precedente (pari a 8,367 miliardi di euro nel 2019, ed a 9,119 miliardi di euro nel 2020).

Dai controlli interni effettuati è emerso che, nell'acquisto di beni e servizi sanitari e non sanitari, le Aziende Sanitarie Regionali procedono prevalentemente all'espletamento di gare in autonomia, invece di ricorrere alle procedure indette dai soggetti aggregatori, con ripercussioni in termini di trasparenza e di entità dei costi sostenuti.

Il 95% della spesa corrente sanitaria è attribuita alle Aziende Sanitarie Regionali ed il restante 5% è destinato a soddisfare le spese dirette sostenute dalla Regione Piemonte, per conto proprio o per il tramite di altri soggetti esterni.

Al contrario della spesa corrente, la spesa d'investimento del settore sanitario progressivamente si riduce, passando dai 245 milioni di euro nel 2019 ai 103 milioni di euro nel 2020, fino agli appena 10 milioni di euro nel 2021 (con una riduzione del 89% rispetto al 2020 e del 95% rispetto al 2019); d'altra parte, anche le entrate in conto capitale che le finanziano, di pari importo, hanno subito un corrispondente decremento.

Stesso andamento per la spesa complessiva regionale in conto capitale (comprensiva del FPV), che passa da 999 milioni di euro nel 2019 a 976 milioni di euro circa nel 2020, fino a 905 milioni di euro nel 2021 (con una riduzione del 7% rispetto al 2020 e del 9% rispetto al 2019), con la conseguenza che si riduce anche l'incidenza della spesa sanitaria per investimenti su quella complessiva (pari al 24,54% nel 2019, al 10,60% nel 2020 ed all'1,02% nel 2021).

Come già evidenziato nei precedenti giudizi di parifica, il D.Lgs. n. 118/2011 esclude dal riaccertamento ordinario i residui derivanti dal perimetro sanitario.

La percentuale di riscossione dei residui attivi dei finanziamenti statali è pari al 4%, contro il 30% dell'anno precedente, quella dei finanziamenti regionali è appena il 14% contro il 77% dell'anno precedente.

I pagamenti rappresentano solo l'11% dei residui passivi al 31 dicembre 2020, in peggioramento rispetto all'esercizio precedente, ove si erano rilevati pagamenti pari a circa il 22% dei residui al 31 dicembre 2019; anche nel 2021 sono stati pagati in maniera prevalente i residui più recenti, relativi all'ultimo quinquennio.

Anche nella gestione in conto competenza si rileva un peggioramento in termini di pagamenti, che conferma la tendenza già rilevata negli anni precedenti: gli impegni in conto competenza sono stati pagati per l'87%, nel 2020 la percentuale era pari all'89%, mentre nel 2019 al 90%.

3. Nell'ambito della gestione Covid, la Regione e le Aziende sanitarie sono state impegnate nell'organizzazione e nello svolgimento dell'attività di vaccinazione che - iniziata, per quanto riguarda gli operatori sanitari, a dicembre 2020 e proseguita per i restanti cittadini durante tutto il 2021 - ha comportato un notevole dispendio di risorse finanziarie ed umane.

Oltre che nella cura del Covid, dunque, le Aziende sanitarie sono state impegnate anche a compiere tale attività, il che ha comportato un grande sforzo organizzativo, coinvolgendo parte del personale sanitario e professionale delle Aziende, nonché i medici di medicina generale (MMG) ed i pediatri di libera scelta (PLS).

La Legge di bilancio 2021 - art. 1, commi da 457 a 467 - e l'art. 20 D.L. n. 41/2021 hanno previsto, infatti, che le Regioni e le Province autonome provvedessero alla somministrazione dei vaccini tramite le seguenti categorie di soggetti: i medici specializzandi; i medici, infermieri ed assistenti sanitari (compresi quelli già in quiescenza) reperiti mediante le agenzie di somministrazione di lavoro; i medici di medicina generale (MMG); i dirigenti medici, infermieri ed assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del SSN nonché, qualora fosse stata necessaria l'integrazione delle disponibilità dei MMG, i medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, i pediatri di libera scelta, gli odontoiatri ed i medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. Inoltre, le Regioni e le Province autonome avrebbero potuto coinvolgere nella somministrazione dei vaccini anche i

biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica e gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati.

Tale significativo impiego di risorse, tuttavia, non sembra confermato dai dati forniti dalla Regione.

Infatti, presso tutte le Aziende il tempo dedicato alle attività connesse alla gestione della pandemia è inferiore al 50%, sia nel 2020 - in cui non era ancora iniziata la campagna vaccinale, ma gran parte dell'attività ordinaria era sospesa - sia nel 2021.

La campagna vaccinale, dunque, non risulta aver aumentato il tempo che il personale ha dedicato alle attività connesse alla gestione della pandemia; l'incremento registrato nel 2021 è irrilevante.

Anzi: nonostante si sia aggiunta l'attività di vaccinazione, il tempo dedicato alle diverse attività è spesso diminuito rispetto al 2020.

In particolare, sono le Aziende ospedaliere ad avere maggiormente ridotto il tempo destinato alle attività connesse alla gestione della pandemia.

Il tempo dedicato dal personale coinvolto nelle vaccinazioni assume valori poco rilevanti e, comunque, inferiori al 10%: soprattutto nelle Aziende ospedaliere, la percentuale è quasi sempre inferiore all'1%.

4. Si rileva un andamento di tendenziale diminuzione del personale assunto ed operativo per l'emergenza COVID-19, in quanto la fisiologica cessazione dei contratti, nonché le assunzioni di personale già presente nelle graduatorie vigenti ed il miglioramento della situazione epidemiologica ed organizzativa hanno contribuito, quando possibile, alla riallocazione delle risorse assunte e alla decompressione della domanda di personale da parte delle Aziende Sanitarie Regionali.

Nella gestione di pazienti affetti da COVID-19 che non necessitavano di ricovero ospedaliero sono stati coinvolti, da un lato, i medici di medicina generale (MMG) ed i pediatri di libera scelta (PLS), dall'altro le unità speciali di continuità assistenziale (USCA).

In particolare, come si evince dagli accordi sottoscritti con i MMG ed i PLS, con la D.G.R. n. 30-1380 del 15 maggio 2020 è stato attribuito a costoro il ruolo di *medico sentinella*, mediante l'identificazione precoce dei soggetti con sospetto di contagio sulla

base del quadro clinico, con conseguente attivazione dell'isolamento fiduciario nei confronti non solo del caso identificato come sospetto COVID-19, ma anche dei contatti stretti.

Invece, per i casi di infezione da COVID-19 all'esito di tampone positivo, a seguito di *triage* telefonico il compito del MMG era comunicare alle USCA il nominativo e l'indirizzo dei pazienti, al fine di attivare le eventuali visite domiciliari.

Rispetto al 2020 si rileva un aumento del numero sia delle aperture dei casi ADI COVID, sia degli accessi e, di conseguenza, dei relativi importi erogati: nel 2020 i MMG avevano rendicontato 9.000 aperture di casi Covid e 1.132 accessi ai pazienti, mentre nel 2021 sono state rendicontate 15.023 aperture di casi Covid e 5.515 accessi.

La rete aziendale USCA ha potuto operare grazie a 255,5 unità di medici di continuità assistenziale, 148 unità di medici iscritti al corso di formazione MMG e 290 unità di laureati in medicina e chirurgia, nonché al supporto di 97 unità di infermieri, 27 unità di assistenti sociali, 5 unità di psicologi e 62 unità di altro personale di Distretto (OSS, personale amministrativo, ecc.); le altre figure professionali (infermieri, assistenti sociali, ecc.) hanno svolto la propria attività a supporto delle USCA in media per 4.040 ore mensili.

5. Fin da subito l'epidemia da Covid ha evidenziato l'esigenza di individuare posti letto aggiuntivi nelle terapie intensive e semintensive.

Tuttavia, dei 299 posti letti previsti in terapia intensiva ne sono stati realizzati 68 (pari al 23%), mentre dei 305 in terapia semintensiva ne sono stati realizzati 117 (pari al 38%).

Per quanto riguarda gli interventi di adeguamento dei Pronto Soccorso, in molti casi se ne rileva la mancata conclusione e la previsione di una data di ultimazione molto lontana. Al riguardo, non può non sottolinearsi l'assoluta importanza delle tempistiche di realizzazione degli interventi di cui trattasi, tenuto conto di quanto sia stata fondamentale la disponibilità delle terapie intensive nella gestione dell'emergenza, così come il ruolo dei Pronto Soccorso.

6. Le risorse assegnate dalle diverse disposizioni normative per fronteggiare l'emergenza sanitaria sono state accertate nel rendiconto regionale.

Quanto alle risorse previste dal D.L. n. 104/2020 per il recupero dei ricoveri ospedalieri che non si sono potuti assicurare durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 e per le

prestazioni di specialistica ambulatoriale e di *screening* non erogate, già nel 2020 era emerso un ritardo nell'attuazione del Piano Operativo Regionale.

Nel giugno 2021 è stato siglato l'accordo tra la Direzione Sanità e gli erogatori privati riguardante le regole per l'anno 2021, destinando ad essi l'importo massimo di circa 7 milioni di euro per l'anno 2021, a remunerazione di prestazioni di ricovero ed ambulatoriali finalizzate al recupero delle liste di attesa, in applicazione dell'art. 26, comma 2, D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in Legge 23 luglio 2021, n. 106.

In coerenza con le nuove indicazioni nazionali, con nota prot. 23698 del 29 giugno 2021 la Direzione Sanità e *Welfare* ha provveduto ad effettuare l'aggiornamento del "Piano operativo regionale" ed a trasmetterlo alle Aziende, richiedendo a ciascuna di esse di aggiornare il proprio Piano operativo aziendale per il recupero dei tempi di attesa, alla luce delle nuove indicazioni e dell'aggiornamento del Piano regionale.

Con D.G.R. n. 51-3662 del 30 luglio 2021 è stata costituita la Commissione regionale per il recupero ed il contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, di cui al D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ed al D.L. 14 agosto 2020, n. 104, a supporto del Gruppo di Coordinamento del Programma regionale per il Governo dei Tempi di Attesa delle Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale e di Ricovero, in esecuzione della D.G.R. n. 110-9017 del 16 maggio 2019.

Con D.G.R. n. 22-3690 del 6 agosto 2021 è stato approvato un primo aggiornamento del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di *screening* oncologici, fornendo altresì ulteriori indicazioni in applicazione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 e del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

Da quanto descritto emerge un continuo monitoraggio da parte della Regione; tuttavia, dai dati trasmessi l'obiettivo del recupero delle liste di attesa non appare ancora pienamente raggiunto.

Nell'udienza di contraddittorio, la Regione ha fornito i dati relativi ai ricoveri, alle prestazioni ambulatoriali ed agli *screening* oncologici erogati nel 2021 e nel primo semestre 2022, dichiarando che l'obiettivo è tornare ai livelli di prestazioni rese nel 2019; tuttavia, essa ha altresì ammesso che anche in epoca precedente all'epidemia COVID-19 – cioè, negli anni 2018 e 2019 – erano già presenti criticità nei tempi di attesa.

7. Nelle relazioni annesse ai precedenti giudizi di parificazione del rendiconto generale della Regione, oltre a rilevare la mancata trasmissione a questa Sezione delle relazioni ai sensi dell'art. 1, comma 170, Legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative al bilancio della GSA, erano state segnalate criticità in merito sia all'attuazione del dettato normativo, sia alla tenuta delle scritture e dei libri contabili della GSA; in particolare, era stata evidenziata la presenza di numerose problematiche rispetto alla certificazione dei bilanci 2017 e 2018 da parte del Collegio dei revisori.

In sede di controdeduzioni la Regione ha riferito che i rendiconti della GSA degli esercizi 2018, 2019 e 2020 sono stati completati ed inviati per il relativo parere al Collegio dei revisori, ciò ha reso possibile l'adozione, con determina dirigenziale, dei bilanci consolidati relativi alle annualità dal 2017 al 2019.

Si registrano, comunque, notevoli ritardi nell'approvazione, da parte della Giunta regionale, dei bilanci consolidati del Sistema Sanitario Regionale; essi inevitabilmente incidono in maniera negativa anche sulla certificazione e sulla redazione, da parte del Collegio dei revisori, della relazione da trasmettere alla Sezione, che, infatti, continua a non essere trasmessa, nonostante la prescrizione di cui all'art. 1, comma 170, Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

8. L'art. 11-ter D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 ha prorogato al 31 maggio 2022 il termine per l'adozione dei bilanci di esercizio da parte dei Direttori Generali degli Enti del settore sanitario ed ha altresì differito quelli entro cui la Giunta deve approvare i suddetti bilanci d'esercizio, nonché il bilancio consolidato dell'anno 2021 del Servizio Sanitario Regionale, posticipandoli, rispettivamente, al 15 luglio 2022 ed al 15 settembre 2022; tuttavia, allo stato degli atti non risultano adottati i bilanci delle singole Aziende.

9. La Sezione rileva un incremento della spesa del personale utilizzato con forme di contratti flessibili, che deve essere monitorato anche in considerazione dei limiti imposti dalla normativa sul costo del personale, tra cui quello previsto dal D.L. n. 78/2010, da sempre oggetto di controllo in occasione dell'esame dei bilanci delle singole aziende del sistema sanitario regionale ai sensi dell'art. 1, comma 170, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Inoltre, dall'analisi effettuata si evidenzia come anche nel 2021 risultino reclutate attraverso contratti di lavoro flessibile soprattutto figure professionali sanitarie che rappresentano il *core business* delle Aziende.

La carenza di personale stabilmente inserito nell'organico delle strutture sanitarie si è resa ancora più evidente in una situazione eccezionale, come quella determinata dall'emergenza sanitaria, che infatti ha provocato un ulteriore incremento del ricorso ai contratti flessibili, come peraltro consentito dalla normativa in materia, la quale ha esteso la validità dei contratti sottoscritti nel 2020 a tutto il 2021.

Tuttavia, non si può non sottolineare ancora che il ricorso alle menzionate tipologie contrattuali determina, inevitabilmente, una continua rotazione di dette figure, che incide sulla continuità assistenziale e sulla tempestività delle prestazioni - condizioni necessarie per assicurare servizi adeguati nel settore sanitario - nonché sui costi.

10. Relativamente agli interventi in essere di edilizia sanitaria - già oggetto di istruttoria nei precedenti giudizi di parificazione - escludendo l'ospedale di Verduno (già entrato in funzione nel 2020), per nessuna delle opere programmate risulta avviata la fase della concreta realizzazione; continuano a non essere definite neppure le fasi precedenti e si procede, comunque, con un'estrema lentezza, che mal si concilia con l'esigenza di miglioramento dell'edilizia sanitaria segnalata nelle precedenti relazioni di questa Sezione.

Infatti, anche per l'esercizio 2021 si evidenzia l'inadeguatezza delle strutture ospedaliere piemontesi, rilevando, tuttavia, un leggero miglioramento della qualità strutturale, che è passata dal 74,4% del 2020 al 75,3%, in una scala dove al 100% corrisponde il pieno soddisfacimento dei requisiti minimi per l'accreditamento; circa il 58% delle strutture ospedaliere piemontesi risulta critico per qualità strutturale.

Anche il grado di obsolescenza è diminuito: assunta, convenzionalmente, la durata della vita utile delle strutture pari a 100, la loro obsolescenza è passata da 69,7 del 2020 a 67,5. Circa il 62% delle strutture ospedaliere risulta critico per obsolescenza; inoltre, una parte di esse, che costituisce circa il 28% delle 50 strutture ospedaliere, ha vincoli tipologici, costruttivi o normativi che non consentono l'attuazione di interventi diffusi ed intensivi per l'adeguamento od il recupero con risorse ordinarie.

Per l'adeguamento edilizio degli ospedali regionali a gestione diretta il fabbisogno è stimato in circa 1,70 miliardi di euro, esclusi gli interventi per l'adeguamento antisismico; a questo proposito, si evidenzia che l'entità delle richieste di finanziamento presentate dalle Aziende Sanitarie alla Regione Piemonte con riferimento al triennio 2021-2023 per

il comparto ospedaliero ammonta a circa 118 milioni di euro per gli adeguamenti antisismici, a circa 201 milioni di euro per gli adeguamenti antincendio ed a circa 34 milioni di euro per altri adeguamenti normativi in materia di tutela della sicurezza.

Va sottolineato che gli obiettivi in materia di sicurezza debbono essere perseguiti per tutti i presidi ospedalieri in esercizio, prescindendo dalla previsione di trasformazione che eventualmente li interessi e dalla loro disponibilità all'adeguamento, dando priorità alle strutture più critiche, ovvero agli interventi indifferibili.

Per i presidi in previsione di trasformazione, o poco disponibili all'adeguamento, va preferita la realizzazione di interventi la cui efficacia possa essere recuperata anche negli assetti futuri, nonché la valutazione preventiva di eventuali misure temporanee ed alternative per il soddisfacimento dei medesimi obiettivi.

Con riferimento agli interventi di manutenzione aventi titolo di rientrare nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici, in ogni caso risulta opportuno prevedere la disponibilità ciclica delle risorse necessarie a garantire la permanenza od il ripristino dei requisiti minimi dei sistemi tecnologici, impiantistici ed ambientali ospedalieri.

Si stima che l'entità annua di un fondo per le manutenzioni debba essere pari a circa 143 milioni di euro.

I dati permettono di sostenere che rispetto al 2020 - anno che ha visto l'insorgenza della pandemia da Covid - abbia avuto inizio la ripresa, nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria, grazie all'effetto combinato di due strategie: la prima riguarda gli investimenti per l'adeguamento degli ospedali, anche per perseguire il potenziamento o la riorganizzazione delle attività di ricovero e di pronto soccorso; la seconda riguarda, invece, l'innovazione della rete ospedaliera, che ha visto l'entrata in esercizio del nuovo ospedale di Verduno e la contestuale estromissione o trasformazione di altri.

Va dunque sottolineata la necessità di potenziare la rete ospedaliera attraverso la realizzazione di nuove strutture ed il mantenimento di quelle esistenti in condizioni di piena funzionalità, accelerando i tempi di esecuzione delle nuove opere ed effettuando i necessari interventi di manutenzione ed ammodernamento.

Peraltro, la programmazione degli interventi in edilizia sanitaria non può prescindere da considerare fenomeni come quello pandemico che ha caratterizzato gli ultimi due anni e che ha richiesto una nuova integrazione tra la rete ospedaliera e quella territoriale.

Al riguardo, va ricordato quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 62/2020, secondo cui, *«se un programmato, corretto e aggiornato finanziamento costituisce condizione necessaria per il rispetto dei citati parametri costituzionali, la piena realizzazione dei doveri di solidarietà e di tutela della dignità umana deve essere assicurata attraverso la qualità e l'indefettibilità del servizio, ogniqualvolta un individuo dimorante sul territorio regionale si trovi in condizioni di bisogno rispetto alla salute. È in quanto riferito alla persona che questo diritto deve essere garantito, sia individualmente, sia nell'ambito della collettività di riferimento. Infatti, il servizio sanitario e ospedaliero in ambito locale è, in alcuni casi, l'unico strumento utilizzabile per assicurare il fondamentale diritto alla salute»*.

